SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero della salute

Ministero dei trasporti

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Agenzia del demanio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 173/L

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2007, n. **113.**

Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

07G0131

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 174

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 26 luglio 2007.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

07A07020

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 175

Università «Roma Tre»

DECRETO RETTORALE 24 luglio 2007.

Modificazioni allo statuto.

07A06948

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 2007. Situazione del bilancio dello Stato.

07A07019

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. **114**.

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visti gli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti, in particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, che prevedono, rispettivamente, la riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, ed il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricognizione ed al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi di perdurante utilità per i fini istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I

RIORDINO DEGLI ORGANISMI OPERANTI PRESSO L'AREA ECONOMIA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 1.

Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio

1. La Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, svolge attività istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme:

a) in materia valutaria di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988;

b) in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

c) in materia di misure restrittive per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui al decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, al decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, al decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, e al decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222;

d) in materia di rilevazione, a fini fiscali, di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;

e) in materia di disciplina del mercato dell'oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;

f) in materia di sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

g) nelle altre materie previste da legge o da regolamento.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da cinque membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del commercio internazionale e della giustizia, tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale in materia di infrazioni valutarie ed antiriciclaggio. Il presidente fissa l'ordine del giorno dei lavori, il calendario delle sedute, nel numero massimo di ottanta l'anno, e designa i relatori per la trattazione dei singoli affari.

3. La Commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. La Commissione dà il suo parere motivato sulle infrazioni, formulando le proposte sulla tipologia e sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La Commissione ha facoltà di richiedere alle Autorità di vigilanza di settore, alle Autorità competenti ed alla Guardia di finanza di integrare gli accertamenti compiuti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalità e termini secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. I commi 1 e 2 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono abrogati.

Art. 2.

Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi.

1. Le Commissioni interministeriali di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono soppresse.

2. Le competenze delle Commissioni soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo sono attribuite ad una Commissione interministeriale denominata «Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi».

3. La Commissione è costituita da:

a) un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente di sezione di Cassazione o un magistrato di altre magistrature con qualifica e funzioni equiparate, in servizio o a riposo, che la presiede;

b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato, con funzione di vice presidente della Commissione;

c) un magistrato della Corte dei conti;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro;

f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

h) un rappresentante dell'Agenzia del territorio;

i) un rappresentante del Ministero dell'interno;

l) un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie di danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative:

1) nelle ex colonie;

2) in Albania;

3) in Tunisia;

4) in Libia;

5) in Etiopia;

6) in altri Paesi;

m) due rappresentanti dei danneggiati nei territori ceduti all'ex Jugoslavia e nella Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative.

4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da due funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze di qualifica non inferiore a C2, che non percepiscono alcun compenso per le attività relative alla Commissione.

5. La Commissione può nominare nel proprio ambito, ove opportuno, una o più sottocommissioni, composte da cinque membri, di cui due rappresentanti dei danneggiati. Le sottocommissioni sottopongono alla Commissione le proprie determinazioni, per l'approvazione definitiva.

6. I componenti della Commissione sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Alle adunanze della Commissione partecipa, senza diritto di voto, un esperto di estimo, scelto dal presidente tra funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze o dell'Agenzia del territorio. Per la validità delle adunanze della Commissione è necessario l'intervento di almeno dodici componenti, compreso il presidente o il vice presidente. A parità di voti prevale quello del presidente. I relatori sono nominati dal presidente, secondo criteri oggettivi e predeterminati, deliberati dalla stessa Commissione.

7. La Commissione formula motivate proposte vincolanti, assunte, ove necessario, anche in via di equità, che vengono trascritte in apposito verbale entro il mese successivo alla data dell'adunanza. Le deliberazioni della Commissione sono trasmesse ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, per la definitiva approvazione da parte di questi ultimi e per la comunicazione agli interessati, entro tre mesi dall'approvazione dei verbali.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8.

9. L'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 98 e l'articolo 10 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, sono abrogati.

Art. 3.

Consiglio tecnico-scientifico degli esperti

1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, opera presso il Dipartimento del tesoro e svolge attività di elaborazione, di analisi, di studio e di proposta nelle materie di competenza del medesimo Dipartimento.

2. I componenti del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo del Dipartimento del tesoro, tra docenti universitari ed esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale del Dipartimento. I componenti del Consiglio, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina possono essere posti nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa secondo l'ordinamento di appartenenza.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti del Consiglio, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8.

4. Per le funzioni di supporto e di segreteria il Consiglio si avvale delle strutture specificatamente individuate dal Capo del Dipartimento del tesoro.

5. Il Consiglio è articolato in un collegio tecnico-scientifico ed un collegio degli esperti.

6. Il collegio tecnico-scientifico è composto di otto membri ed ha funzioni di consulenza nell'àmbito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria.

7. Il collegio degli esperti è composto di otto membri e svolge attività di analisi di problemi giuridici, economici e finanziari; in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;

b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Dipartimento del tesoro nei vari organismi internazionali. A tal fine, su mandato del Capo del Dipartimento, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici.

8. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti svolge, altresì, specifici compiti affidatigli dal Capo del Dipartimento, nell'ambito delle competenze istituzionali.

Art. 4.

Altri organismi confermati

1. Continuano ad operare, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con le rispettive funzioni, i seguenti organismi:

a) Commissione per la convalidazione dei titoli del debito pubblico deteriorati, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19;

b) Commissione per lo scarto degli atti d'archivio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Capo II

RIORDINO DEGLI ORGANISMI OPERANTI PRESSO L'AREA FINANZE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 5.

Comitato generale per i giochi

1. Il Comitato generale per i giochi, previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, continua ad operare, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Il Comitato è costituito da:

a) il Ministro dell'economia e delle finanze o un Sottosegretario di Stato da questi delegato, con funzioni di Presidente;

b) il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con funzioni di Vice Presidente;

c) un rappresentante del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

d) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

e) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) un rappresentante del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;

h) il presidente del CONI o un suo delegato;

i) il presidente dell'UNIRE o un suo delegato;

l) esperti, di comprovata professionalità, in materia di giochi, tributaria o amministrativa, fino ad un massimo di cinque.

3. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e le funzioni di segreteria sono svolte da tre appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria sono determinati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in misura tale da assicurare la riduzione di spesa del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005.

5. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Ogni decisione del Comitato è adottata a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Sono abrogati:

a) l'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;

b) l'articolo 4, comma 1, quinto e settimo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

c) l'articolo 8, comma 12, del decreto-legge 24 marzo 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 200;

d) all'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, le parole: «con il quale sono altresì stabiliti i compensi per i membri del Comitato diversi da quelli che ne fanno parte in ragione del loro ufficio. Il Comitato è presieduto dal Ministro ovvero da un suo delegato ed è composto dai membri previsti dalle disposizioni vigenti, dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma e da cinque persone di elevata esperienza professionale, anche in ragione del loro ufficio»;

e) ogni altra norma incompatibile con il presente articolo.

Art. 6.

Altri organismi confermati

1. Continuano ad operare, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con le rispettive funzioni, i seguenti organismi, previsti dalla legge o da regolamento:

a) Commissione per la trasparenza dei giochi prevista dall'articolo 2, comma 4, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385;

b) Consulta tecnica nazionale dei giochi prevista dall'articolo 2, comma 4, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n.385;

c) Commissione per la fissazione del corrispettivo per l'assegnazione delle rivendite generi di monopolio prevista dall'articolo 1, lettera *b)*, della legge 23 luglio 1980, n. 384.

Art. 7.

Riduzione dei costi di funzionamento

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente regolamento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 8.

Rispetto del criterio di pari opportunità

1. I componenti degli organismi di cui al presente regolamento sono nominati tenendo conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 9.

Durata e relazione di fine mandato

1. Gli organismi di cui al presente regolamento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui al presente regolamento presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'economia e delle finanze, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità degli organismi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da disporsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi restano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli stessi e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 246

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa:

— L'art. 87 della Costituzione, quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38: «Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154: «Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1998, n. 116.

— Gli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, fanno parte del «Titolo IV - I Ministeri - Capo V - Il Ministero dell'economia e delle finanze».

— Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173: «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 2003, n. 161.

— Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», è il seguente:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi)*. — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza,

e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria), così come modificato dal presente decreto:

«Art. 32 *(Provvedimento di irrogazione delle sanzioni)*. — 1.-2. *(Abrogati)*.

3. Il Ministro del tesoro ha facoltà di delegare il provvedimento di irrogazione delle sanzioni a un Sottosegretario o a un dirigente generale.

4. Con il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la confisca amministrativa dei valori sequestrati secondo quanto previsto dall'art. 20, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere emesso nel termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.

6. La mancata emanazione del provvedimento nei termine indicato comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.

7. Contro il decreto di ingiunzione al pagamento può essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, ovvero, quando questa è stata commessa all'estero, del luogo in cui è stata accertata, entro i termini previsti dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudizio davanti al pretore è regolato dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Il decreto del Ministro del tesoro che infligge la pena pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo.

Si applica l'art. 18, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. L'esecuzione ha luogo a cura dell'intendente di finanza competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».

— Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1991, n. 106.

— Il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278: «Misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1990, n. 182.

— Il decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355: «Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1992, n. 133.

— Il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230: «Embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1993, n. 113.

— Il decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222: «Attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia-Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti, nonché autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. a Mostar», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1995, n. 84.

— Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227: «Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1990, n. 151.

— Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125: «Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 maggio 1997, n. 111.

— La legge 17 gennaio 2000, n. 7: «Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 2000, n. 16.

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1989 n. 222.

— Il testo dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689: (Modifiche al sistema penale), è il seguente:

«Art. 18 *(Ordinanza-ingiunzione)*. — Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.».

Nota all'art. 2:

— L'art. 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 98: Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», abrogato dal presente decreto, recava:

«Art. 3 *(Commissioni interministeriali)*. — L'art. 10 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6: «Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 1996, n. 6, e convertito in legge con l'art. 1, comma 1, legge 6 marzo 1996, n. 110 (*Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1996, n. 58), abrogato dal presente decreto, recava:

«Art. 10 *(Integrazione delle commissioni interministeriali di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98.*».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 (Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94), è il seguente:

«Art. 5 *(Consiglio tecnico-scientifico degli esperti)*. — 1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro ed ha il compito di svolgere le attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza del Dipartimento. Il Consiglio è articolato in due distinti collegi: uno per la trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico, denominato collegio tecnico-scientifico, ed uno per le analisi dei problemi giuridici, economici e finanziari, denominato collegio degli esperti. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento del tesoro, e sono scelti tra docenti universitari e tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale del Dipartimento. I compensi sono fissati, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. I componenti restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Alla segreteria del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti provvede il Dipartimento del tesoro. Il collegio tecnico-scientifico è composto di nove membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria. Il collegio degli esperti è composto di dieci membri; al collegio è affidato in particolare, il compito di:

a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;

b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali. Su mandato del Capo del Dipartimento, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici. I componenti del collegio degli esperti, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 378, assicura direttamente al Capo del Dipartimento del tesoro l'attività di elaborazione, di analisi e di studio da questi richiesta nelle materie di competenza del Dipartimento».

Nota all'art. 4:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2004, n. 57, supplemento ordinario.

Note all'art. 5:

— Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 2004, n. 22, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Direttore generale, uffici di funzione dirigenziale di livello generale ed organismi operanti presso l'Amministrazione autonoma)*. — 1. Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di funzione dirigen-

ziale di livello generale compresi nell'Amministrazione autonoma stessa, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Amministrazione autonoma ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; svolge funzioni di vigilanza nei confronti degli uffici dell'Amministrazione autonoma.

2. Il direttore generale si avvale degli esperti del Servizio consultivo e ispettivo tributario che con decreto del Ministro sono individuati e distaccati, in numero non superiore a cinque, presso l'Amministrazione autonoma.

3. Gli uffici di funzione dirigenziale di livello generale dell'Amministrazione autonoma sono:

a) la direzione per le strategie;

b) la direzione per i giochi;

c) la direzione per le accise;

d) la direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse.

4. Presso l'Amministrazione autonoma operano altresì:

a) il Comitato generale per i giochi, che coadiuva il Ministro nella formulazione degli indirizzi strategici per il settore dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici, ed i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro;

b) la Commissione per la trasparenza dei giochi, che sostituisce tutti gli organismi o commissioni, comunque denominati, che esercitano funzioni di vigilanza sulla regolarità dell'esercizio del lotto, delle lotterie, dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici, in particolare per quanto attiene la correttezza delle operazioni di estrazione, di accertamento dei risultati, di determinazione del montepremi, di definizione e assegnazione delle vincite. La Commissione, competente altresì a risolvere, in via amministrativa, le contestazioni in materia di giochi, è nominata con decreto direttoriale. La Commissione è composta da un numero di membri inferiore del dieci per cento di quello complessivo dei componenti degli organismi o commissioni cui la stessa si sostituisce. Con decreto direttoriale sono determinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione e sono fissati, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, i compensi spettanti ai suoi componenti. La Commissione presenta annualmente al Ministro una relazione sulla attività svolta, per il successivo inoltro al Parlamento;

c) la Consulta tecnica nazionale dei giochi, con funzioni propositive e consultive in materia di lotto, lotterie, giochi, scommesse e concorsi pronostici, nonché in tema di concessioni. La Consulta, presieduta dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma, è composta dai direttori degli uffici di funzione dirigenziale di livello generale della medesima Amministrazione autonoma, da un ufficiale generale del Corpo della guardia di finanza, dal Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali, dal Capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali. Alle sedute della Consulta sono chiamati a partecipare, per le materie di interesse, rappresentanti dei concessionari o delle loro associazioni. La partecipazione alla Consulta è gratuita.».

— Il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), è il seguente:

«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».

— Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2001, n. 84, supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto:

«Art. 21 *(Disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)*. — 1. Nel regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) nell'art. 1, primo comma, le parole: «alla quale presiede il Ministro per le finanze assistito da un Consiglio di amministrazione e coadiuvato da un direttore generale»;

b) l'art. 2;

c) l'art. 3, primo comma;

d) nell'art. 10, quarto comma, le parole: «sentito il Consiglio di amministrazione»;

e) l'art. 11;

f) nell'art. 14, primo comma, le parole: «le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, le norme per il funzionamento di esso e per la nomina e la durata in carica dei suoi componenti, nonché».

2. Nell'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «i direttori generali del Ministero, compreso»;

b) al comma 1, lettera *d)* le parole: «un esperto in legislazione tributaria».

3. *(Abrogato)*.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2002, n. 158, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 8 agosto 2002, n. 178 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2002, n. 187, supplemento ordinario), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Unificazione delle competenze in materia di giochi)*. — 1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonché di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalità del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a società operanti nel predetto settore di attività sono trasferite, a titolo gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso.

Il Comitato fissa gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI

stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalità di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessità finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria.

2. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per tutti i giochi disciplinati ai sensi del presente articolo.

3-*bis*. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad essi assegnati. La disposizione di cui all'art. 11, settimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti può avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il numero degli esperti assegnabile al servizio è rideterminato in proporzione al conseguente impegno lavorativo.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2003, n. 145, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 1º agosto 2003, n. 200, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 *(Disposizioni sull'UNIRE)*. — 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente.

3. Una quota fino al 4 per cento delle risorse di cui al comma 2 è destinata dall'UNIRE a piani per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonché a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali ed internazionali specializzati nel settore.

4.

5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto direttoriale 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2002, possono farlo entro il 30 ottobre 2003 versando un importo pari al 10 per cento del debito maturato per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 15 dicembre 2003. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dal presente articolo, previa verifica della loro validità da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento delle rate nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.

6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 5, nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 5, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma. Nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolate ai sensi del comma 5 e del presente comma, sono attivate, in conformità alle disposizioni contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione, anche coattiva, dei crediti, seguita dall'immediata decadenza dalla concessione, dall'incameramento della fideiussione e dalla disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.

7. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti le modalità di versamento delle rate di cui al comma 6 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi del comma 5, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, nei confronti dei concessionari decaduti si procede all'incameramento della fideiussione.

8. La disposizione di cui all'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5 del presente articolo, adottati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti è stabilita fino al 15 settembre 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 5.

9. Dal 1º gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.

10.

11.

12. *(Abrogato)*.

13. Sulla base dei princìpi dell'ordinamento comunitario, ferme le attribuzioni che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonché dell'UNIRE, limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanata a norma dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dal comma 11 del presente articolo, e fino alla data del loro nuovo affidamento, mediante procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 5 del presente articolo, di ogni provvedimento amministrativo conseguente, ivi compresi quelli di natura cautelare.

14. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo è integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle disposizioni di cui al terzo e quarto periodo comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio e l'immediato incameramento della cauzione. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.

15. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'àmbito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. All'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»;

b)

17. Il primo decreto adottato in attuazione del comma 5-*bis* dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera *b)*, del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei princìpi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti.

19. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta dall'UNIRE e sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico.

20. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonché dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1º gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'art. 1, comma 5-*bis*, della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera *b)*, del presente articolo.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'art. 1 dopo le parole: «diritto pubblico» sono aggiunte le seguenti: «di primo livello»;

b).

23. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione alle consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 2 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 2003, si vedano le note all'art. 6.

— Il testo dell'art. 1, lettera *b)*, della legge 23 luglio 1980, n. 384 (Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio), è il seguente:

«Art. 1. — L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio è effettuata nei seguenti modi:

a) (omissis);

b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite di prima e seconda categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo quanto stabilito dall'art. 30, legge 22 dicembre 1957, numero 1293.

In presenza di più aspiranti è preferito chi offra la somma più elevata sulla misura base stabilita dalla commissione.

La stessa procedura è seguita per l'assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi già intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza;».

Note all'art. 7:

— Per il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, si vedano le note all'art. 6.

— Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse.

07G0127

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2007.

Fondo di intervento integrativo per la concessione tra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, così come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Viste le disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed, in particolare, l'art. 16 nel quale vengono indicati i criteri di riparto di tale fondo;

Visto lo stanziamento sul capitolo 1695 «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio» dello stato di previsione per l'anno 2006 del Ministero dell'università e della ricerca, pari a € 177.000.000,00;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome formulato nell'adunanza del 15 febbraio 2007;

Viste le risultanze della elaborazione dei dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome effettuata da parte del Ministero dell'università e della ricerca sulla base dei criteri stabiliti dal richiamato art. 16;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

La destinazione del fondo

1. I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».

2. Per la concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.

3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio e di prestiti d'onore nell'anno accademico successivo.

Art. 2.

Il riparto del Fondo per l'anno 2006

1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 citato in premesse ed ai dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, elaborati dal Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per il 2006 è ripartito sulla base della tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le somme trasferite alle regioni ed alle province autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell'anno accademico 2006/2007.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2007

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'università
e della ricerca
MUSSI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 231

ALLEGATO

Il riparto del Fondo Integrativo per l'anno 2006

Regioni e province autonome	Riparto finale ai sensi dell'art. 16, comma 8	Riparto Fondo integrativo anno 2005	Calcolo 80% riparto 2004 (art. 16, comma 8 d.P.C.M. 9.4.2001)	Differenza con riparto teorico	Importo da detrarre		Incide nza %		Riparto finale ai sensi dell'art. 16, comma 8
-	a	b	c	d	e	f	g	h	i
			80% b	a - c					f - h
ABRUZZO	€ 3.980.850,98	€ 4.976.063,72	€ 3.980.850,98	-€ 0,00			0,00	€ -	€ 3.980.850,98
BASILICATA	€ 1.005.543,00	€ 1.256.928,74	€ 1.005.543,00	-€ 0,00			0,00	€ -	€ 1.005.543,00
CALABRIA	€ 11.605.368,35	€ 6.978.611,41	€ 5.582.889,13	€ 6.022.479,22		€ 11.605.368,35	7,63	€ 1.955,28	€ 11.603.413,06
CAMPANIA	€ 6.511.329,56	€ 8.139.161,95	€ 6.511.329,56	€ -			0,00	€ -	€ 6.511.329,56
EMILIA ROMAGNA	€ 17.051.924,47	€ 14.065.093,94	€ 11.252.075,15	€ 5.799.849,32		€ 17.051.924,47	11,21	€ 2.872,92	€ 17.049.051,55
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 4.954.277,77	€ 4.190.580,97	€ 3.352.464,78	€ 1.601.813,00		€ 4.954.277,77	3,26	€ 834,70	€ 4.953.443,07
LAZIO	€ 12.315.043,71	€ 15.393.804,63	€ 12.315.043,71	-€ 0,00			0,00	€ -	€ 12.315.043,71
LIGURIA	€ 3.224.607,14	€ 1.740.724,08	€ 1.392.579,26	€ 1.832.027,88		€ 3.224.607,14	2,12	€ 543,28	€ 3.224.063,86
LOMBARDIA	€ 17.357.153,63	€ 16.905.414,98	€ 13.524.331,99	€ 3.832.821,64		€ 17.357.153,63	11,41	€ 2.924,35	€ 17.354.229,28
MARCHE	€ 7.627.832,91	€ 4.425.395,94	€ 3.540.316,75	€ 4.087.516,15		€ 7.627.832,91	5,01	€ 1.285,14	€ 7.626.547,76
MOLISE	€ 732.660,25	€ 394.147,00	€ 315.317,60	€ 417.342,65		€ 732.660,25	0,48	€ 123,44	€ 732.536,81
PIEMONTE	€ 11.775.107,43	€ 9.051.625,72	€ 7.241.300,57	€ 4.533.806,86		€ 11.775.107,43	7,74	€ 1.983,88	€ 11.773.123,55
PUGLIA	€ 9.143.547,04	€ 7.013.630,21	€ 5.610.904,16	€ 3.532.642,87		€ 9.143.547,04	6,01	€ 1.540,51	€ 9.142.006,52
SARDEGNA	€ 7.251.273,26	€ 5.842.504,59	€ 4.674.003,67	€ 2.577.269,59		€ 7.251.273,26	4,77	€ 1.221,70	€ 7.250.051,56
SICILIA	€ 20.118.956,55	€ 12.690.809,19	€ 10.152.647,35	€ 9.966.309,20		€ 20.118.956,55	13,22	€ 3.389,66	€ 20.115.566,89
TOSCANA	€ 17.803.677,32	€ 13.062.687,12	€ 10.450.149,70	€ 7.353.527,62		€ 17.803.677,32	11,70	€ 2.999,58	€ 17.800.677,74
UMBRIA	€ 7.103.238,90	€ 6.326.889,70	€ 5.061.511,76	€ 2.041.727,14		€ 7.103.238,90	4,67	€ 1.196,76	€ 7.102.042,14
VALLE d'AOSTA	€ 237.919,25	€ 297.399,06	€ 237.919,25	-€ 0,00			0,00	€ -	€ 237.919,25
VENETO	€ 13.146.983,67	€ 11.132.310,49	€ 8.905.848,39	€ 4.241.135,29		€ 13.146.983,67	8,64	€ 2.215,02	€ 13.144.768,66
Provincia BOLZANO	€ 787.226,23	€ 1.016.078,31	€ 812.862,65	-€ 25.636,41	€ 25.636,41			€ -	€ 812.862,65
Provincia TRENTO	€ 3.265.478,58	€ 2.192.138,24	€ 1.753.710,60	€ 1.511.767,98		€ 3.265.478,58	2,15	€ 550,17	€ 3.264.928,40
TOTALE	€ 177.000.000,00	€ 147.092.000,00	€ 117.673.600,00	€ 59.326.400,00	€ 25.636,41	€ 152.162.087,28	100,00	€ 25.636,41	€ 177.000.000,00

07A06957

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2007.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio del comune di Guidizzolo in provincia di Mantova il giorno 9 luglio 2007.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 9 luglio 2007 il territorio del comune di Guidizzolo in provincia di Mantova è stato interessato da eventi meteorologici di particolare intensità che hanno provocato danni alle infrastrutture, a strutture pubbliche e private, ad attività produttive, commerciali e ricettive, nonché gravi disagi alla popolazione interessata;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di criticità summenzionate;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota in data 11 luglio 2007 della regione Lombardia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 luglio 2008, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio del comune di Guidizzolo in provincia di Mantova il giorno 9 luglio 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

07A06954

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2007.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'esplosione verificatasi nella fabbrica di fuochi d'artificio nella frazione di Piane nel comune di Montegiorgio in provincia di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 11 maggio 2007 si è verificata un'esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio nella frazione di Piane nel comune di Montegiorgio in provincia di Ascoli Piceno, interessando anche i comuni di Fermo, Belmonte Piceno e Grottazzolina;

Considerato che a seguito del predetto evento calamitoso, che ha causato la perdita di vite umane e diversi feriti, si sono verificati danni agli edifici circostanti, ad attività economiche, nonché sono stati dichiarati inagibili cinque edifici;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del 2 luglio 2007 del Presidente della regione Marche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 20 luglio 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 luglio 2008, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione verificatasi nella fabbrica di fuochi d'artificio nella frazione di Piane nel comune di Montegiorgio in provincia di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

07A06955

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 maggio 2007.

Modifiche delle circoscrizioni territoriali della Diocesi di Crema e della Diocesi di Cremona.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista l'istanza della Nunziatura Apostolica diretta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al provvedimento in data 13 maggio 2006 con il quale la Congregazione per i Vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali della Diocesi di Cremona, con sede in Cremona, e della Diocesi di Crema, con sede in Crema (Cremona), mediante l'annessione alla Diocesi di Crema, distaccandola dalla Diocesi di Cremona, della Parrocchia di S. Antonio Abate, con sede in Salvirola (Cremona);

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1986, modificato con decreto ministeriale 12 giugno 2004, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla Diocesi di Cremona, con sede in Cremona, nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese duecentoventiquattro parrocchie;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 2006 con il quale è stata soppressa la Parrocchia S. Sigismondo Re e Martire, con sede in Cremona, appartenente alla Diocesi di Cremona;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1986 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla Diocesi di Crema, con sede in Crema (Cremona), nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese sessantadue parrocchie;

Accertato che le suddette Diocesi sono iscritte, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Visto l'art. 3 dell'Accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visti gli articoli 19 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e 14 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Viste le note verbali in data 11 luglio 1998 e 27 ottobre 1998 con le quali lo Stato italiano e la Santa Sede hanno concordemente preso atto dell'applicazione delle procedure semplificative, previste dall'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al procedimento di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici disciplinati dalla legge n. 222 del 1985;

Ritenuto che dagli atti in possesso di questo Ufficio non risultano elementi ostativi in merito all'accoglimento della richiesta di modifica delle circoscrizioni territoriali delle suddette Diocesi;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al provvedimento in data 13 maggio 2006 con il quale la Congregazione per i Vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle due Diocesi citate in narrativa mediante l'annessione alla Diocesi di Crema distaccandola dalla Diocesi di Cremona, della Parrocchia di S. Antonio Abate, con sede in Salvirola (Cremona).

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 ottobre 1986, già modificato con decreto ministeriale 12 giugno 2004, richiamato in premessa, relativo alla Diocesi di Cremona, nella circoscrizione territoriale della Diocesi stessa sono comprese duecentoventidue parrocchie di cui:

centosettantatre in comuni della provincia di Cremona;

diciassette in comuni della provincia di Bergamo;

ventotto in comuni della provincia di Mantova;

quattro in comuni della provincia di Milano.

Art. 3.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 ottobre 1986, richiamato in premessa, relativo alla Diocesi di Crema, nella circoscrizione territoriale della Diocesi stessa sono comprese sessantatre parrocchie tutte aventi sede in comuni della provincia di Cremona.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona perché ne disponga l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 31 maggio 2007

Il Ministro: AMATO

07A06739

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 2007.

Modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in applicazione dell'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 486 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con cui sono stati sostituiti i commi 89, 90 e 91 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto l'art. 1, comma 89 della legge n. 266/2005, così come sostituito dall'art. 1, comma 486 della legge n. 296/2006 che dispone la soppressione dell'Ispettorato generale degli enti disciolti (IGED) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze dell'Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 90, della legge n. 266/2005, così come sostituito dall'art. 1, comma 486, della legge n. 296/2006 secondo cui il personale adibito, alla data di entrata in vigore della stessa disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, è destinato alle altre attività istituzionali del citato Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, secondo il quale si provvede, con le modalità, i tempi e i criteri previsti dai commi da 404 a 416, alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali di questo Ministero;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 17 che, al comma 4-*bis,* lettera *e)*, prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 23 e 55, comma 3;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999) con il quale è stato determinato il riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti, in particolare, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2006 e 30 novembre 2006 con i quali, tra l'altro, sono stati soppressi alcuni uffici dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e sono state rimodulate le competenze di altri uffici del medesimo Ispettorato;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede — tra l'altro — ampie forme di dismissioni immobiliari e di esternalizzazioni di compiti istituzionali dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, in favore di una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato;

Visto il provvedimento dirigenziale adottato in data 17 dicembre 2002 dal ragioniere generale dello Stato con cui è stata individuata nella società Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.a., il soggetto affidatario della gestione della liquidazione nonché il contenzioso degli enti soppressi;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Viste le vigenti norme contrattuali in materia di personale del comparto Ministeri appartenente alle aree funzionali e del personale dirigente dell'area I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di individuare nell'Ispettorato generale di finanza, al quale, nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, competono le attività di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile, la struttura cui possono essere attribuite le competenze e le attività del soppresso IGED, ai sensi dell'art. 1, comma 89, della legge n. 266/2005, come sostituito dall'art. 1, comma 486, della legge n. 296/2006, tenuto anche conto della natura degli adempimenti ancora da espletare ai fini della realizzazione delle operazioni di consegna alla società Fintecna delle gestioni liquidatorie nonché del contenzioso degli enti disciolti;

Ritenuto che, nelle more della revisione organizzativa della struttura del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal richiamato art. 1, comma 427, lettera *b)*, occorre assicurare la continuità dell'azione amministrativa e gli adempimenti non differibili degli affari relativi alla gestione liquidatoria ed al contenzioso degli enti disciolti, ivi comprese le operazioni di consegna, mediante la istituzione di un apposito settore all'interno dell'Ispettorato generale di finanza, nel rispetto dei principi di invarianza della spesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Su proposta del ragioniere generale dello Stato;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1º gennaio 2007 — al fine di espletare le operazioni di consegna alla società Fintecna, alla quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha affidato, ai sensi dell'art. 9, comma 1-*bis,* lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti disciolti — sono attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato di questo Ministero, le competenze atte a realizzare sollecitamente il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956, nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili.

Art. 2.

Ai fini di cui all'art. 1 del presente decreto sono istituiti, in via transitoria, nell'ambito dell'Ispettorato generale di finanza, cinque uffici, ricompresi in apposito settore enti in liquidazione. In tali uffici confluiscono, secondo le competenze precedentemente svolte e con le modalità di seguito riportate, le risorse di personale dirigenziale e delle aree funzionali in servizio, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 296/2006, presso gli uffici dell'IGED soppressi per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 486, della citata legge:

a) le competenze dell'ufficio I e dell'ufficio III del soppresso IGED confluiscono nell'ufficio I del settore;

b) le competenze dell'ufficio IV e dell'ufficio VIII del soppresso IGED confluiscono nell'ufficio II del settore;

c) le competenze dell'ufficio VI e dell'ufficio XI (queste ultime così come definite dal decreto ministeriale 30 novembre 2006), del soppresso IGED confluiscono nell'ufficio III del settore;

d) le competenze dell'ufficio IX e dell'ufficio XII del soppresso IGED confluiscono nell'ufficio IV del settore;

e) le competenze dell'ufficio X del soppresso IGED confluiscono nell'ufficio V del settore.

Ogni ufficio cura gli affari indifferibili ed urgenti nelle materie di competenza, ivi comprese le attività relative alla gestione previdenziale del personale degli enti disciolti.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato individua le unità di personale delle aree funzionali che, ai sensi dell'art. 1, comma 90, della legge n. 266/2005, così come sostituito dall'art. 1, comma 486, della legge n. 296/2006, sono destinate alle altre attività istituzionali dello stesso Dipartimento.

Il restante personale delle aree funzionali, alla conclusione delle singole operazioni di consegna delle gestioni liquidatorie alla Fintecna S.p.a., verrà destinato alle altre attività istituzionali dello stesso Dipartimento.

Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 30 aprile 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 304

07A06840

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 luglio 2007.

Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale»;

Vista la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva 2003/55/CE), che all'art. 3 stabilisce che gli Stati membri possono introdurre misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle previste dalla direttiva stessa, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, ed in particolare le norme che disciplinano le aliquote di prodotto della coltivazione, come modificate dall'art. 1, commi 93, 94 e 95 della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto il comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1º febbraio 2007, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, che stabilisce che entro tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto-legge, sono determinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità di cui all'art. 13 della deliberazione dell'Autorità n. 137/02 del 17 luglio 2002, e secondo le modalità di cui all'art. 1 della deliberazione della stessa Autorità n. 22/04 del 26 febbraio 2004;

Visto il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas espresso con deliberazione 28 giugno 2007, n. 162/07;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato

1. Le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas che ciascun titolare è tenuto a corrispondere allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, ove superiori a 20 milioni di standard metri cubi per il complesso delle concessioni di coltivazione di cui è titolare, sono cedute per la vendita presso il mercato regolamentato di cui alle deliberazioni n. 137/02 e n. 22/04 dell'Autorità, secondo quote mensili uguali, a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese, dal mese di ottobre dell'anno di riferimento per la corresponsione delle aliquote, al mese di marzo dell'anno successivo.

2. Nel caso in cui le aliquote complessive siano pari o inferiori a 20 milioni di standard metri cubi e superiori a 5 milioni di standard metri cubi di gas naturale, esse sono cedute presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento per la corresponsione delle aliquote.

3. Nel caso in cui le aliquote complessive siano pari o inferiori a 5 milioni di metri cubi di gas, esse continuano ad essere corrisposte allo Stato secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificate dall'art. 1, commi 93, 94 e 95 della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per le aliquote dovute per l'anno 2006 i relativi versamenti sono effettuati entro il 31 luglio 2007.

4. Le modalità economiche dell'offerta di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con la deliberazione dell'Autorità adottata ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7.

5. Nel caso di mancata vendita entro il mese di marzo delle quote di gas di cui ai commi 1 e 2, le stesse possono essere acquisite entro il mese successivo dalle imprese di stoccaggio per la costituzione dei volumi di gas necessari per l'ampliamento delle capacità di stoccaggio strategico, o per la ricostituzione dei volumi di cushion gas destinati ad accrescere l'offerta di working gas al sistema nazionale del gas, corrispondendo allo Stato il valore calcolato con le modalità di cui al comma 3. Nel caso di mancato acquisto da parte delle imprese di stoccaggio, le aliquote sono corrisposte allo Stato dai titolari delle concessioni di coltivazione entro i dieci giorni successivi con le modalità di cui al comma 3, computando anche gli interessi legali applicabili dal mese di giugno dell'anno di riferimento per la corresponsione delle aliquote.

6. L'Autorità effettua il monitoraggio dei prezzi di cessione delle aliquote di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base dei valori delle transazioni registrate negli stessi periodi in altri punti di scambio di volumi di gas in ambito europeo, segnalando al Ministero eventuali pratiche non coerenti con l'andamento del mercato, ai fini dei conseguenti provvedimenti nei confronti dei titolari delle concessioni di coltivazione.

7. I volumi offerti presso il mercato regolamentato di cui al comma 1, sono determinati assumendo fissa l'equivalenza 1 metro cubo = 38,52 MJ.

8. Nulla è mutato in materia di corresponsione delle aliquote del prodotto della coltivazione dovute a regioni e a comuni ai sensi delle norme vigenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 12 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06844

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 maggio 2007.

Concessione della proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore degli ex dipendenti della società Lucana Calzature, unità di Maratea, ed Eritecnica, unità di Ferrandina. (Decreto n. 40993).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, con i quali sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione e/o proroga del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni — previsto dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità e/o la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria al lavoro Rosa Rinaldi in data 26 settembre 2006, a modifica ed integrazione del verbale di accordo del 23 giugno 2006, in favore di un numero massimo di centoventisette ex dipendenti della società Lucana Calzature (Potenza), unità di Maratea (Potenza), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 37406 del 25 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2005, registro n. 6, foglio n. 77.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 2.088.504,84.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 29 maggio 2006 al 31 dicembre 2006, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria al lavoro Rosa Rinaldi in data 26 settembre 2006, a modifica ed integrazione del verbale di accordo del 23 giugno 2006, in favore di un numero massimo di quarantadue ex dipendenti della società Lucana Calzature (Potenza), unità di Maratea (Potenza), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 430.075,38.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal l° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria al lavoro Rosa Rinaldi in data 8 gennaio 2007, a modifica ed integrazione del verbale di accordo del 23 giugno 2006, in favore di un numero massimo di trentadue ex dipendenti della società Eritecnica (Matera), unità di Ferrandina (Matera), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, così suddivisi:

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per cinque unità;

dal 9 febbraio 2006 al 31 dicembre 2006 per quattordici unità;

dal 17 febbraio 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 9 marzo 2006 al 31 dicembre 2006 per due unità;

dal 26 marzo 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 16 aprile 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 12 maggio 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 20 maggio 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 21 maggio 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 26 maggio 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 16 giugno 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 18 giugno 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 22 giugno 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 30 luglio 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 448.390,33.

Art. 3.

La concessione del trattamento di mobilità è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo pari ad € 2.966.970,55, graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 19

07A06850

DECRETO 2 luglio 2007.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Fiat Auto S.p.a. e Fiat Purchasing Italia S.r.l. (Decreto n. 41349).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'accordo intervenuto, sulla base delle intese territoriali, in sede governativa in data 19 febbraio 2007 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza del Presidente del Consiglio on. Romano Prodi e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio on. Enrico Letta, con il quale sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni

previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati dipendenti dalle società: Fiat Auto Spa (Torino), Fiat Purchasing Italia Srl (Torino) e Fiat Auto Spa, unità di Arese (Milano);

Viste le istanze di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende di cui sopra individuate dal predetto accordo;

Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;

Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unità interessate al trattamento è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari del medesimo trattamento scaduto nel dicembre 2006, così come previsto dal citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 231 dipendenti della società Fiat Auto S.p.a. (Torino) già fruitori fino al 31 dicembre 2006 del trattamento in questione ai sensi del decreto n. 38577 del 10 maggio 2006 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006, registro n. 4, foglio n. 176, secondo le seguenti modalità:

dal 1º gennaio 2007 al 30 settembre 2007, n. 231 lavoratori;

dal 1º ottobre 2007 al 31 ottobre 2007, n. 111 lavoratori;

dal 1º novembre 2007 al 31 dicembre 2007, n. 47 lavoratori.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 3.606.618,72.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di tre dipendenti della società Fiat Purchasing Italia S.r.l. (Torino), già fruitori fino al 31 dicembre 2006 del trattamento in questione ai sensi del decreto n. 38577 del 10 maggio 2006 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006, registro n. 4, foglio n. 176.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 56.846,88.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Pagamento diretto: no.

Art. 3.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di trecentoventiquattro dipendenti della società Fiat Auto S.p.a., unità di Arese (Milano) — già fruitori fino al 31 dicembre 2006 del trattamento in questione ai sensi del decreto n. 38577 del 10 maggio 2006 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006, registro n. 4, foglio n. 176 — secondo le seguenti modalità:

dal 1º gennaio 2007 al 30 settembre 2007, n. 324 lavoratori;

dal 1º ottobre 2007 al 31 dicembre 2007, n. 200 lavoratori.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 4.589.821,56.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

Pagamento diretto: no.

Art. 4.

L'onere complessivo pari ad euro 8.253.287,16 graverà sul capitolo 7202 — U.P.B. 3.2.3.1 — Occupazione — sullo stanziamento di cui all'art. 1,

comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge per il corrente esercizio finanziario.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A06851

DECRETO 2 luglio 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Oliit Spa, unità di Scarmagno, Avezzano e Chieti. (Decreto n. 41350).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'accordo intervenuto, in sede governativa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato on. Rosa Rinaldi in data 5 febbraio 2007, relativo alla società Oliit S.p.a. per la quale sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentata dall'azienda individuata dal predetto accordo;

Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;

Vista la circolare dell'I.N.P.S. n. 57 del 13 marzo 2007;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto in data 5 febbraio 2007 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi, dal quale si evince che il numero delle unità interessate al trattamento è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari del medesimo trattamento scaduto nel dicembre 2006, in favore di un numero massimo di 423 dipendenti della società Oliit Spa, unità produttive in Scarmagno (Torino), Avezzano (Aquila) e Chieti, già fruitori dal 19 aprile 2006 al 31 dicembre 2006 del trattamento in questione, ai sensi del decreto n. 38904 del 28 giugno 2006, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2006, registro n. 4, foglio n. 371.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 8.072.997,34.

Pagamento diretto: si.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 19 aprile 2007 al 31 dicembre 2007.

Art. 2.

L'onere complessivo pari ad euro 8.072.997,34 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione, sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge per il corrente esercizio finanziario.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A06852

DECRETO 4 luglio 2007.

Ricostituzione della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni per il trattamento ordinario, per la provincia di Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto n. 38/2003 del 27 giugno 2003, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale della cassa integrazione guadagni (trattamento ordinario) per la provincia di Rimini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1994, n. 608, ad oggetto «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato»;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, div. III, n. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995, relativamente alla composizione della commissione di cui all'art. 8 della legge n. 164 del 20 maggio 1975;

Vista la circolare del M.L.P.S. n. 32/92, prot.n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III, che prevede la possibilità di applicare l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, secondo cui la durata in carica dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è di quattro anni;

Vista la circolare n. 12035/95 PG CIRC dell'11 gennaio 1995 della direzione generale dei rapporti di lavoro, div. III, con la quale sono fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla direzione provinciale del lavoro di Rimini e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate nonché sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali consolidati in ordine all'effettività dell'azione sindacale e della presenza pluricategoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Vista la designazione congiunta delle OO.SS. CGIL CISL UIL territorio di Rimini in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la designazione della Confindustria Rimini - Associazione delle imprese della provincia di Rimini in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Rimini;

Considerato che la funzione di presidente è assolta per legge dal direttore della direzione provinciale del lavoro competente e che in caso di sua assenza o legittimo impedimento l'esigenza di assicurare l'esercizio e la continuità della predetta funzione potrà essere garantita da un funzionario dal medesimo delegato in sua sostituzione;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale della cassa integrazione guadagni per il trattamento ordinario per la provincia di Rimini, così composta:

il direttore *pro tempore* della direzione provinciale del lavoro di Rimini - presidente;

sig. Lo Russo Francesco - membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori;

sig. Scarponi Giampiero - supplente, in rappresentanza dei lavoratori;

dott. Micelli Pasquale - membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro;

avv. Michienzi Alessia - supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro;

dott. Cefalù Roberto - titolare, in rappresentanza INPS con voto consultivo;

sig.ra Parri Gabriella - supplente, in rappresentanza INPS con voto consultivo.

La commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Bologna, 4 luglio 2007

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

07A06672

DECRETO 4 luglio 2007.

Ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto n. 39/2003 del 27 giugno 2003, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Rimini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1994, n. 608, ad oggetto «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato»;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, div. III, n. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995 relativamente alla composizione della commissione di cui all'art. 3 della legge n. 427/1975;

Vista la circolare del M.L.P.S. n. 39/1992, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III, che prevede la possibilità di applicare l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 - secondo cui la durata in carica dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è di quattro anni;

Vista la circolare n. 12035/95 PG CIRC dell'11 gennaio 1995 della direzione generale dei rapporti di lavoro, div. III con la quale sono fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla direzione provinciale del lavoro di Rimini e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

vista la designazione congiunta delle OO.SS. CGIL CISL UIL territorio di Rimini, in rappresentanza dei lavoratori;

Viste le designazioni della Confindustria Rimini - Associazione delle imprese della provincia di Rimini e della Confartigianato della provincia di Rimini, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione contenente la designazione dei nominativi della direzione provinciale del lavoro di Rimini;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Rimini, così composta:

il direttore *pro tempore* della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Rimini - presidente;

sig. Pari Federico - membro effettivo, sig. Crociati Renzo - membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori (CGIL);

sig. Davitti Matteo - membro effettivo, sig. Casanova Roberto - membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori (CISL);

avv. Michienzi Alessia - membro effettivo, avv. Donati Daniele - membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro (Confindustria);

dott. Mazza Francesco - membro effettivo, dott. Druda Stefano - membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro (Confartigianato);

dott. Fortino Triestino - titolare, in rappresentanza della direzione provinciale del lavoro;

sig. Parma Maurizio - supplente, in rappresentanza della direzione provinciale del lavoro.

La commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Bologna, 4 luglio 2007

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

07A06673

DECRETO 5 luglio 2007.

Sostituzione di un componente effettivo del Comitato provinciale INPS di Pesaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Visto il decreto direttoriale n. 6/5767 del 15 giugno 2006, con il quale veniva ricostituito il Comitato provinciale INPS di Pesaro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 ed alla legge n. 88 del 9 marzo 1989, art. 44;

Preso atto di quanto contenuto nella nota del 26 giugno 2007 della Confindustria di Pesaro e Urbino, con la quale il dott. Ottaviani Michele, componente effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro, in seno alla commissione in premessa, risulta dimissionario e la dott.ssa Petroccione Cristina viene nominata in sua vece;

Decreta:

La dott.ssa Petroccione Cristina - Pesaro, viene nominata componente effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro, in seno al comitato INPS in sostituzione del dott. Ottaviani Michele, dimissionario.

Pesaro, 5 luglio 2007

Il direttore provinciale: SABBATUCCI

07A06618

DECRETO 6 luglio 2007.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Pesaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Visto il decreto direttoriale n. 2 del 14 maggio 1975, con il quale veniva costituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro, di cui la legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 1;

Preso atto di quanto contenuto nella nota n. 265 del 26 giugno 2007 della Confindustria di Pesaro e Urbino, con la quale il dott. Ottaviani Michele, componente supplente in rappresentanza dei datori di lavoro, in seno alla commissione in premessa, risulta dimissionario e l'avv. Daniele Tanoni viene nominato in sua vece;

Decreta:

L'avv. Daniele Tanoni, domiciliato a Pesaro c/o confindustria di Pesaro e Urbino, via Cattaneo, 34, viene nominato componente supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro, in seno alla commissione di cui sopra, in sostituzione del dott. Ottaviani Michele, dimissionario.

Pesaro, 6 luglio 2007

Il direttore provinciale: SABBATUCCI

07A06619

DECRETO 6 luglio 2007.

Determinazione del costo orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di aprile e luglio 2007.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lett.g) del suddetto provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 2006, concernente la determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da aziende esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di aprile e luglio 2006;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dal mese di aprile e luglio 2007 per l'intervenuta indennità di vacanza contrattuale;

Esaminato l'Accordo per il secondo biennio economico del Contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 2003 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimenti rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, stipulato il 23 giugno 2005 tra FISE e F.P-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL e il 26 giugno 2005 tra FISE e UGL IGIENE AMBIENTALE;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di aprile e luglio 2007, è determinato, distintamente per operai e impiegati, nelle allegate tabelle, che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle prescindono:

da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

dagli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2007

Il Ministro: DAMIANO

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione IV -

COSTO DEL LAVORO ADDETTI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE-RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

NAZIONALE **OPERAI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 commi 6, 7 (posizione parametrale B) e 8, 9 (posizione parametrale A)** **Aprile 2007**

	1 (#)	2B	2A	3B	3B(##)	3A	3A(##)	4B	4A	5B	5A
A-Elementi retributivi annui											
retribuzione base mensile	14.089,56	15.655,08	17.401,92	17.471,04	17.471,04	18.326,28	18.326,28	18.930,60	19.523,88	20.410,08	21.316,08
aum.period.anzianità (5 scatti)	914,40	1.059,60	1.059,60	1.146,60	1.146,60	1.146,60	1.146,60	1.255,20	1.255,20	1.441,20	1.441,20
#assegno ad personam/##compenso mensile coducente	1.344,96				142,56		142,56				
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
I.V.C. (30%) - EX Prot. 23/7/93	84,48	93,96	104,40	104,88	104,88	109,92	109,92	113,64	117,12	122,52	127,92
TOTALE"A"	16.557,36	16.932,60	18.689,88	18.846,48	18.989,04	19.706,76	19.849,32	20.423,40	21.020,16	22.097,76	23.009,16
B-Indennità varie											
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
Indennità integrativa ex art. 31 (11x12)	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,26x271gg.)	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46
TOTALE"B"	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02
C-Oneri aggiuntivi											
festività cadenti di domenica (n°4)	212,27	217,08	239,61	241,62	243,45	252,65	254,48	261,84	269,49	283,30	294,99
festività lavorate (n°6)	475,61	486,35	536,94	541,45	545,56	566,22	570,33	586,85	604,03	635,07	661,30
tredicesima mensilità	1.379,78	1.411,05	1.557,49	1.570,54	1.582,42	1.642,23	1.654,11	1.701,95	1.751,68	1.841,48	1.917,43
quattordicesima mensilità	1.369,45	1.400,72	1.547,16	1.560,21	1.572,09	1.631,90	1.643,78	1.691,62	1.741,35	1.831,15	1.907,10
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	3.587,12	3.665,20	4.031,20	4.063,82	4.093,52	4.243,00	4.272,70	4.392,26	4.516,55	4.741,00	4.930,82
D-Oneri previd.e assist.											
Inps (28,98%)	5.910,90	6.042,28	6.657,60	6.712,44	6.762,36	7.013,67	7.063,60	7.264,61	7.473,57	7.850,91	8.170,04
Inail (6,363%)	1.297,83	1.326,67	1.461,78	1.473,82	1.484,78	1.539,96	1.550,92	1.595,06	1.640,94	1.723,79	1.793,86
TOTALE"D"	7.208,73	7.368,95	8.119,38	8.186,26	8.247,14	8.553,63	8.614,52	8.859,67	9.114,51	9.574,69	9.963,90
E- T.F.R. e varie											
trattamento fine rapporto	1.274,24	1.296,12	1.436,36	1.444,38	1.455,82	1.513,05	1.524,49	1.564,65	1.612,28	1.688,71	1.761,44
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art 67)	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75
* Spese Interventi piano valutazione rischi (quota minima) ex art. 66	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*271gg)	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
Fondo"Previambiente"	253,20	279,48	279,48	293,52	293,52	293,52	293,52	311,52	311,52	338,52	338,52
TOTALE"E"	2.212,66	2.260,82	2.401,06	2.423,12	2.434,56	2.491,79	2.503,23	2.561,39	2.609,02	2.712,45	2.785,18
Costo annuo	29.817,89	30.479,59	33.493,55	33.771,70	34.016,28	35.247,20	35.491,78	36.488,74	37.512,26	39.377,92	40.941,09
incidenza IRAP(4,25%)	1.200,59	1.227,48	1.349,83	1.361,14	1.371,07	1.421,04	1.430,97	1.471,46	1.513,01	1.588,78	1.652,24
incidenza IRES (33% IRAP)	396,19	405,07	445,44	449,18	452,45	468,94	472,22	485,58	499,29	524,30	545,24
F- TOTALE COSTO ANNUO	31.414,67	32.112,14	35.288,82	35.582,02	35.839,81	37.137,18	37.394,97	38.445,79	39.524,57	41.491,00	43.138,57
COSTO MENSILE (F:12)	2.617,89	2.676,01	2.940,74	2.965,17	2.986,65	3.094,76	3.116,25	3.203,82	3.293,71	3.457,58	3.594,88
COSTO ORARIO (F:1.664)	19,14	19,57	21,50	21,68	21,84	22,63	22,79	23,43	24,09	25,28	26,29

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
festività (4 giorni)	**24,33**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**262**
Ore mediamente lavorate:	**1.641**

NAZIONALE OPERAI NEOASSUNTI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 comma 6 (posizione parametrale B) - senza aumenti periodici di anzianità — **Aprile 2007**

	1	2B	3B	3B(#)	4B	5B
A-Elementi retributivi annui						
retribuzione base mensile	14.089,56	15.655,08	17.471,04	17.471,04	18.930,60	20.410,08
(#) compenso mensile coducente				142,56		
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
I.V.C. (30%) - EX Prot. 23/7/93	84,48	93,96	104,88	104,88	113,64	122,52
TOTALE"A"	**14.298,00**	**15.873,00**	**17.699,88**	**17.842,44**	**19.168,20**	**20.656,56**
B-Indennità varie						
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
Indennità integrativa ex art. 31 (11x12)	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,26x271gg.)	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46
TOTALE"B"	**252,02**	**252,02**	**252,02**	**252,02**	**252,02**	**252,02**
C-Oneri aggiuntivi						
festività cadenti di domenica (n°4)	183,31	203,50	226,92	228,75	245,75	264,83
festività lavorate (n°6)	410,44	455,78	508,37	512,49	550,64	593,49
tredicesima mensilità	1.191,50	1.322,75	1.474,99	1.486,87	1.597,35	1.721,38
quattordicesima mensilità	1.181,17	1.312,42	1.464,66	1.476,54	1.587,02	1.711,05
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	**3.116,42**	**3.444,45**	**3.824,94**	**3.854,64**	**4.130,76**	**4.440,75**
D-Oneri previd.e assist.						
Inps (28,98%)	5.119,73	5.671,23	6.310,93	6.360,85	6.825,07	7.346,24
Inail (6,363%)	1.124,12	1.245,21	1.385,66	1.396,62	1.498,55	1.612,98
TOTALE"D"	**6.243,85**	**6.916,44**	**7.696,59**	**7.757,47**	**8.323,62**	**8.959,21**
E- T.F.R. e varie						
trattamento fine rapporto	1.140,35	1.266,03	1.411,83	1.423,27	1.529,01	1.647,78
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art. 67	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75
* Spese interventi piano valutazione rischi (quota minima) ex art. 66	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*271gg)	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
Fondo"Previambiente"	253,20	279,48	293,52	293,52	311,52	338,52
TOTALE"E"	**2.078,77**	**2.230,73**	**2.390,57**	**2.402,01**	**2.525,75**	**2.671,52**
Costo annuo	**25.989,05**	**28.716,64**	**31.864,00**	**32.108,58**	**34.400,35**	**36.980,07**
incidenza IRAP(4,25%)	1.045,24	1.156,02	1.283,81	1.293,74	1.386,81	1.491,58
incidenza IRES (33% IRAP)	344,93	381,49	423,66	426,93	457,65	492,22
F- TOTALE COSTO ANNUO	**27.379,22**	**30.254,15**	**33.571,47**	**33.829,26**	**36.244,81**	**38.963,87**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.281,60**	**2.521,18**	**2.797,62**	**2.819,10**	**3.020,40**	**3.246,99**
COSTO ORARIO (F:1.664)	**16,68**	**18,44**	**20,46**	**20,62**	**22,09**	**23,74**

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
festività (4 giorni)	**24,33**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**262**
Ore mediamente lavorate:	**1.641**

NAZIONALE **IMPIEGATI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 commi 6, 7 (posizione parametrale B) e 8, 9 (posizione parametrale A)** **Aprile 2007**

	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6B	6A	7B	7A	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui												
retribuzione base mensile	17.471,04	18.326,28	18.930,60	19.523,88	20.410,08	21.316,08	22.423,56	23.507,04	24.707,40	25.982,40	28.837,08	28.837,08
aum.period.anzianità (5 scatti)	1.146,60	1.146,60	1.255,20	1.255,20	1.441,20	1.441,20	1.626,60	1.626,60	1.875,00	1.875,00	2.091,60	2.091,60
indennità di funzione												1.140,00
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
I.V.C. (30%) - EX Prot. 23/7/93	104,88	109,92	113,64	117,12	122,52	127,92	134,52	141,00	148,20	155,88	173,04	173,04
TOTALE"A"	**18.846,48**	**19.706,76**	**20.423,40**	**21.020,16**	**22.097,76**	**23.009,16**	**24.308,64**	**25.398,60**	**26.854,56**	**28.137,24**	**31.225,68**	**32.365,68**
B-Indennità varie												
Indennità integrativa ex art. 31 (11x12)	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
TOTALE"B"	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**
B-Oneri aggiuntivi												
festività cadenti di domenica (n°4)	241,62	252,65	261,84	269,49	283,30	294,99	311,65	325,62	344,29	360,73	400,33	414,94
tredicesima mensilità	1.570,54	1.642,23	1.701,95	1.751,68	1.841,48	1.917,43	2.025,72	2.116,55	2.237,88	2.344,77	2.602,14	2.697,14
quattordicesima mensilità	1.560,21	1.631,90	1.691,62	1.741,35	1.831,15	1.907,10	2.015,39	2.106,22	2.227,55	2.334,44	2.591,81	2.686,81
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"B"	**3.522,37**	**3.676,78**	**3.805,41**	**3.912,52**	**4.105,93**	**4.269,52**	**4.502,76**	**4.698,39**	**4.959,72**	**5.189,94**	**5.744,28**	**5.948,89**
C-Oneri previd.e assist.												
Inps (28,98%)	6.520,75	6.814,80	7.059,76	7.263,74	7.632,08	7.943,61	8.387,80	8.760,36	9.258,03	9.696,47	10.752,15	11.141,82
Inail (0,404%)	90,90	95,00	98,42	101,26	106,40	110,74	116,93	122,13	129,06	135,18	149,89	155,32
TOTALE"C"	**6.611,65**	**6.909,81**	**7.158,18**	**7.365,01**	**7.738,48**	**8.054,35**	**8.504,73**	**8.882,49**	**9.387,09**	**9.831,65**	**10.902,04**	**11.297,14**
D- T.F.R. e varie												
trattamento fine rapporto	1.444,38	1.513,05	1.564,65	1.612,28	1.688,71	1.761,44	1.855,62	1.942,61	2.046,03	2.148,39	2.383,73	2.475,21
Buono pasto (€1*265gg)	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Fondo"Previambiente"	293,52	293,52	311,52	311,52	338,52	338,52	371,52	371,52	409,08	409,08	451,44	451,44
TOTALE"D"	**2.002,90**	**2.071,57**	**2.141,17**	**2.188,80**	**2.292,23**	**2.364,96**	**2.492,14**	**2.579,13**	**2.720,11**	**2.822,47**	**3.100,17**	**3.191,65**
Costo annuo	**31.115,41**	**32.496,91**	**33.660,16**	**34.618,48**	**36.366,40**	**37.830,00**	**39.940,27**	**41.690,61**	**44.053,48**	**46.113,30**	**51.104,17**	**52.935,37**
incidenza IRAP(4,25%)	1.307,28	1.365,82	1.415,11	1.455,72	1.529,79	1.591,81	1.681,23	1.755,40	1.855,53	1.942,81	2.154,29	2.231,89
incidenza IRES (33% IRAP)	431,40	450,72	466,99	480,39	504,83	525,30	554,81	579,28	612,32	641,13	710,92	736,52
E- TOTALE COSTO ANNUO	**32.854,09**	**34.313,45**	**35.542,25**	**36.554,59**	**38.401,02**	**39.947,10**	**42.176,30**	**44.025,29**	**46.521,33**	**48.697,24**	**53.969,38**	**55.903,78**
COSTO MENSILE (E:12)	**2.737,84**	**2.859,45**									**4.497,45**	**4.658,65**
COSTO ORARIO (E:1.627)	**20,47**										**33,63**	**34,83**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
festività (10 giorni)	**60,83**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**298**
Ore mediamente lavorate:	**1.605**

NAZIONALE **IMPIEGATI NEOASSUNTI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 comma 6 (posizione parametrale B) - senza aumenti periodici di anzianità** **Aprile 2007**

	3B	4B	5B	6B	7B	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui							
retribuzione base mensile	17.471,04	18.930,60	20.410,08	22.423,56	24.707,40	28.837,08	28.837,08
indennità di funzione							1.140,00
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
I.V.C. (30%) - EX Prot. 23/7/93	104,88	113,64	122,52	134,52	148,20	173,04	173,04
TOTALE"A"	**17.699,88**	**19.168,20**	**20.656,56**	**22.682,04**	**24.979,56**	**29.134,08**	**30.274,08**
B-Indennità varie							
Indennità integrativa ex art. 31 (11x12)	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
TOTALE"B"	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**
B-Oneri aggiuntivi							
festività cadenti di domenica (n°4)	226,92	245,75	264,83	290,80	320,25	373,51	388,13
tredicesima mensilità	1.474,99	1.597,35	1.721,38	1.890,17	2.081,63	2.427,84	2.522,84
quattordicesima mensilità	1.464,66	1.587,02	1.711,05	1.879,84	2.071,30	2.417,51	2.512,51
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"B"	**3.316,57**	**3.580,12**	**3.847,26**	**4.210,81**	**4.623,18**	**5.368,86**	**5.573,48**
C-Oneri previd.e assist.							
Inps (28,98%)	6.128,82	6.630,72	7.139,46	7.831,80	8.617,13	10.037,21	10.426,88
Inail (0,404%)	85,44	92,44	99,53	109,18	120,13	139,93	145,36
TOTALE"C"	**6.214,26**	**6.723,15**	**7.238,99**	**7.940,98**	**8.737,26**	**10.177,13**	**10.572,23**
D- T.F.R. e varie							
trattamento fine rapporto	1.411,83	1.529,01	1.647,78	1.809,43	1.992,79	2.324,34	2.415,82
Buono pasto (€1*265gg)	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Fondo"Previambiente"	293,52	311,52	338,52	371,52	409,08	451,44	451,44
TOTALE"D"	**1.970,35**	**2.105,53**	**2.251,30**	**2.445,95**	**2.666,87**	**3.040,78**	**3.132,26**
Costo annuo	**29.333,06**	**31.708,99**	**34.126,11**	**37.411,78**	**41.138,87**	**47.852,85**	**49.684,05**
incidenza IRAP(4,25%)	1.231,76	1.332,44	1.434,87	1.574,10	1.732,03	2.016,54	2.094,13
incidenza IRES (33% IRAP)	406,48	439,71	473,51	519,45	571,57	665,46	691,06
E- TOTALE COSTO ANNUO	**30.971,30**	**33.481,14**	**36.034,48**	**39.505,33**	**43.442,47**	**50.534,85**	**52.469,25**
COSTO MENSILE (E:12)	**2.580,94**	**2.790,10**	**3.002,87**	**3.292,11**	**3.620,21**	**4.211,24**	**4.372,44**
COSTO ORARIO (E:1.627)	**19,30**	**20,86**	**22,45**				

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
festività (10 giorni)	**60,83**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**298**
Ore mediamente lavorate:	**1.605**

NAZIONALE **OPERAI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 commi 6, 7 (posizione parametrale B) e 8, 9 (posizione parametrale A)** **Luglio 2007**

	1 (#)	2B	2A	3B	3B(##)	3A	3A(##)	4B	4A	5B	5A
A-Elementi retributivi annui											
retribuzione base mensile	14.089,56	15.655,08	17.401,92	17.471,04	17.471,04	18.326,28	18.326,28	18.930,60	19.523,88	20.410,08	21.316,08
aum.period.anzianità (5 scatti)	914,40	1.059,60	1.059,60	1.146,60	1.146,60	1.146,60	1.146,60	1.255,20	1.255,20	1.441,20	1.441,20
#assegno ad personam/##compenso mensile conducente	1.344,96				142,56		142,56				
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
I.V.C. (50%) - EX Prot. 23/7/93	140,88	156,60	174,00	174,72	174,72	183,24	183,24	189,36	195,24	204,12	213,12
TOTALE"A"	**16.613,76**	**16.995,24**	**18.759,48**	**18.916,32**	**19.058,88**	**19.780,08**	**19.922,64**	**20.499,12**	**21.098,28**	**22.179,36**	**23.094,36**
B-Indennità varie											
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
Indennità integrativa ex art. 31 (11x12)	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,26x271gg.)	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46
TOTALE"B"	**252,02**	**252,02**	**252,02**	**252,02**	**252,02**	**252,02**	**252,02**	**252,02**	**252,02**	**252,02**	**252,02**
C-Oneri aggiuntivi											
festività cadenti di domenica (n°4)	213,00	217,89	240,51	242,52	244,34	253,59	255,42	262,81	270,49	284,35	296,08
festività lavorate (n°6)	476,70	487,55	538,27	542,79	546,90	567,63	571,74	588,31	605,54	636,63	662,94
tredicesima mensilità	1.384,48	1.416,27	1.563,29	1.576,36	1.588,24	1.648,34	1.660,22	1.708,26	1.758,19	1.848,28	1.924,53
quattordicesima mensilità	1.374,15	1.405,94	1.552,96	1.566,03	1.577,91	1.638,01	1.649,89	1.697,93	1.747,86	1.837,95	1.914,20
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	**3.598,32**	**3.677,65**	**4.045,03**	**4.077,70**	**4.107,40**	**4.257,57**	**4.287,27**	**4.407,31**	**4.532,08**	**4.757,22**	**4.947,75**
D-Oneri previd.e assist.											
Inps (28,98%)	5.930,50	6.064,04	6.681,78	6.736,70	6.786,62	7.039,15	7.089,07	7.290,92	7.500,71	7.879,25	8.199,64
Inail (6,363%)	1.302,13	1.331,45	1.467,09	1.479,15	1.490,11	1.545,55	1.556,51	1.600,83	1.646,90	1.730,01	1.800,36
TOTALE"D"	**7.232,63**	**7.395,49**	**8.148,87**	**8.215,85**	**8.276,73**	**8.584,70**	**8.645,58**	**8.891,75**	**9.147,61**	**9.609,27**	**10.000,00**
E- T.F.R. e varie											
trattamento fine rapporto	1.274,59	1.296,51	1.436,79	1.444,82	1.456,26	1.513,50	1.524,94	1.565,11	1.612,76	1.689,21	1.761,97
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art 67)	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75
* Spese interventi piano valutazione rischi (quota minima) ex art. 66	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*271gg)	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
Fondo"Previambiente"	253,20	279,48	279,48	293,52	293,52	293,52	293,52	311,52	311,52	338,52	338,52
TOTALE"E"	**2.213,01**	**2.261,21**	**2.401,49**	**2.423,56**	**2.435,00**	**2.492,24**	**2.503,68**	**2.561,85**	**2.609,50**	**2.712,95**	**2.785,71**
Costo annuo	**29.909,74**	**30.581,61**	**33.606,89**	**33.885,44**	**34.130,02**	**35.366,60**	**35.611,18**	**36.612,05**	**37.639,48**	**39.510,81**	**41.079,84**
incidenza IRAP(4,25%)	1.204,31	1.231,61	1.354,42	1.365,75	1.375,68	1.425,88	1.435,81	1.476,46	1.518,17	1.594,17	1.657,86
incidenza IRES (33% IRAP)	397,42	406,43	446,96	450,70	453,97	470,54	473,82	487,23	501,00	526,07	547,09
F- TOTALE COSTO ANNUO	**31.511,47**	**32.219,65**	**35.408,28**	**35.701,89**	**35.959,68**	**37.263,02**	**37.520,81**	**38.575,74**	**39.658,65**	**41.631,05**	**43.284,79**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.625,96**	**2.684,97**	**2.950,69**	**2.975,16**	**2.996,64**	**3.105,25**	**3.126,73**	**3.214,65**	**3.304,89**	**3.469,25**	**3.607,07**
COSTO ORARIO (F:1.664)	**19,20**	**19,63**	**21,58**	**21,76**	**21,91**	**22,71**	**22,86**	**23,51**	**24,17**	**25,37**	**26,38**
*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**											
Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**										
Ore mediamente non lavorate:											
ferie (26 giorni)	**158,17**										
festività (4 giorni)	**24,33**										
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**										
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**										
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**										
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**										
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**										
Totale ore non lavorate	**262**										
Ore mediamente lavorate:	**1.641**										

NAZIONALE OPERAI NEOASSUNTI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 comma 6 (posizione parametrale B) - senza aumenti periodici di anzianità — **Luglio 2007**

	1	2B	3B	3B(#)	4B	5B
A-Elementi retributivi annui						
retribuzione base mensile	14.089,56	15.655,08	17.471,04	17.471,04	18.930,60	20.410,08
(#) compenso mensile coducente				142,56		
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
I.V.C. (50%) - EX Prot. 23/7/93	140,88	156,60	174,72	174,72	189,36	204,12
TOTALE"A"	**14.354,40**	**15.935,64**	**17.769,72**	**17.912,28**	**19.243,92**	**20.738,16**
B-Indennità varie						
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
Indennità integrativa ex art. 31 (11x12)	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,26x271gg.)	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46
TOTALE"B"	**252,02**	**252,02**	**252,02**	**252,02**	**252,02**	**252,02**
C-Oneri aggiuntivi						
festività cadenti di domenica (n°4)	184,03	204,30	227,82	229,64	246,72	265,87
festività lavorate (n°6)	411,52	456,98	509,72	513,83	552,10	595,06
tredicesima mensilità	1.196,20	1.327,97	1.480,81	1.492,69	1.603,66	1.728,18
quattordicesima mensilità	1.185,87	1.317,64	1.470,48	1.482,36	1.593,33	1.717,85
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	**3.127,62**	**3.456,90**	**3.838,82**	**3.868,52**	**4.145,81**	**4.456,97**
D-Oneri previd.e assist.						
Inps (28,98%)	5.139,33	5.692,99	6.335,19	6.385,11	6.851,38	7.374,58
Inail (6,363%)	1.128,42	1.249,98	1.390,99	1.401,95	1.504,32	1.619,20
TOTALE"D"	**6.267,74**	**6.942,98**	**7.726,18**	**7.787,06**	**8.355,70**	**8.993,78**
E- T.F.R. e varie						
trattamento fine rapporto	1.140,70	1.266,42	1.412,26	1.423,70	1.529,47	1.648,29
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art. 67	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75	336,75
* Spese interventi piano valutazione rischi (quota minima) ex art. 66	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*271gg)	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
Fondo"Previambiente"	253,20	279,48	293,52	293,52	311,52	338,52
TOTALE"E"	**2.079,12**	**2.231,12**	**2.391,00**	**2.402,44**	**2.526,21**	**2.672,03**
Costo annuo	**26.080,90**	**28.818,65**	**31.977,74**	**32.222,32**	**34.523,66**	**37.112,96**
incidenza IRAP(4,25%)	1.048,96	1.160,15	1.288,42	1.298,35	1.391,80	1.496,97
incidenza IRES (33% IRAP)	346,16	382,85	425,18	428,45	459,30	494,00
F- TOTALE COSTO ANNUO	**27.476,02**	**30.361,65**	**33.691,34**	**33.949,12**	**36.374,76**	**39.103,92**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.289,67**	**2.530,14**	**2.807,61**	**2.829,09**	**3.031,23**	**3.258,66**
COSTO ORARIO (F:1.664)	**16,74**	**18,50**	**20,53**	**20,69**	**22,17**	**23,83**

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
festività (4 giorni)	**24,33**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**262**
Ore mediamente lavorate:	**1.641**

NAZIONALE **IMPIEGATI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 commi 6, 7 (posizione parametrale B) e 8, 9 (posizione parametrale A)** **Luglio 2007**

	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6B	6A	7B	7A	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui												
retribuzione base mensile	17.471,04	18.326,28	18.930,60	19.523,88	20.410,08	21.316,08	22.423,56	23.507,04	24.707,40	25.982,40	28.837,08	28.837,08
aum.period.anzianità (5 scatti)	1.146,60	1.146,60	1.255,20	1.255,20	1.441,20	1.441,20	1.626,60	1.626,60	1.875,00	1.875,00	2.091,60	2.091,60
indennità di funzione												1.140,00
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
I.V.C. (50%) - EX Prot. 23/7/93	174,72	183,24	189,36	195,24	204,12	213,12	224,28	235,08	247,08	259,80	288,36	288,36
TOTALE"A"	**18.916,32**	**19.780,08**	**20.499,12**	**21.098,28**	**22.179,36**	**23.094,36**	**24.398,40**	**25.492,68**	**26.953,44**	**28.241,16**	**31.341,00**	**32.481,00**
B-Indennità varie												
Indennità integrativa ex art. 31 (11x12)	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
TOTALE"B"	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**
B-Oneri aggiuntivi												
festività cadenti di domenica (n°4)	242,52	253,59	262,81	270,49	284,35	296,08	312,80	326,83	345,56	362,07	401,81	416,42
tredicesima mensilità	1.576,36	1.648,34	1.708,26	1.758,19	1.848,28	1.924,53	2.033,20	2.124,39	2.246,12	2.353,43	2.611,75	2.706,75
quattordicesima mensilità	1.566,03	1.638,01	1.697,93	1.747,86	1.837,95	1.914,20	2.022,87	2.114,06	2.235,79	2.343,10	2.601,42	2.696,42
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"B"	**3.534,91**	**3.689,94**	**3.819,00**	**3.926,54**	**4.120,58**	**4.284,81**	**4.518,87**	**4.715,28**	**4.977,47**	**5.208,60**	**5.764,98**	**5.969,59**
C-Oneri previd.e assist.												
Inps (28,98%)	6.544,62	6.839,87	7.085,64	7.290,45	7.659,98	7.972,74	8.418,48	8.792,52	9.291,83	9.731,99	10.791,57	11.181,24
Inail (0,404%)	91,24	95,35	98,78	101,63	106,79	111,15	117,36	122,57	129,53	135,67	150,44	155,87
TOTALE"C"	**6.635,86**	**6.935,22**	**7.184,42**	**7.392,08**	**7.766,76**	**8.083,88**	**8.535,84**	**8.915,09**	**9.421,36**	**9.867,66**	**10.942,01**	**11.337,11**
D- T.F.R. e varie												
trattamento fine rapporto	1.444,82	1.513,50	1.565,11	1.612,76	1.689,21	1.761,97	1.856,18	1.943,19	2.046,64	2.149,03	2.384,44	2.475,92
Buono pasto (€1*265gg)	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Fondo"Previambiente"	293,52	293,52	311,52	311,52	338,52	338,52	371,52	371,52	409,08	409,08	451,44	451,44
TOTALE"D"	**2.003,34**	**2.072,02**	**2.141,63**	**2.189,28**	**2.292,73**	**2.365,49**	**2.492,70**	**2.579,71**	**2.720,72**	**2.823,11**	**3.100,88**	**3.192,36**
Costo annuo	31.222,42	32.609,26	33.776,18	34.738,18	36.491,43	37.960,54	40.077,80	41.834,76	44.204,99	46.272,53	51.280,87	53.112,06
incidenza IRAP(4,25%)	1.311,81	1.370,58	1.420,03	1.460,79	1.535,09	1.597,34	1.687,06	1.761,51	1.861,94	1.949,55	2.161,78	2.239,38
incidenza IRES (33% IRAP)	432,90	452,29	468,61	482,06	506,58	527,12	556,73	581,30	614,44	643,35	713,39	738,99
E- TOTALE COSTO ANNUO	**32.967,13**	**34.432,13**	**35.664,81**	**36.681,03**	**38.533,10**	**40.085,00**	**42.321,59**	**44.177,56**	**46.681,38**	**48.865,44**	**54.156,03**	**56.090,43**
COSTO MENSILE (E:12)	**2.747,26**	**2.869,34**									**4.513,00**	**4.674,20**
COSTO ORARIO (E:1.627)	**20,54**										**33,74**	**34,95**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
festività (10 giorni)	**60,83**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**
Totale ore non lavorate	**298**
Ore mediamente lavorate:	**1.605**

NAZIONALE IMPIEGATI NEOASSUNTI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 comma 6 (posizione parametrale B) - senza aumenti periodici di anzianità — Luglio 2007

	3B	4B	5B	6B	7B	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui							
retribuzione base mensile	17.471,04	18.930,60	20.410,08	22.423,56	24.707,40	28.837,08	28.837,08
indennità di funzione							1.140,00
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
I.V.C. (50%) - EX Prot. 23/7/93	174,72	189,36	204,12	224,28	247,08	288,36	288,36
TOTALE"A"	**17.769,72**	**19.243,92**	**20.738,16**	**22.771,80**	**25.078,44**	**29.249,40**	**30.389,40**
B-Indennità varie							
Indennità integrativa ex art. 31 (11x12)	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
TOTALE"B"	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**	**132,00**
B-Oneri aggiuntivi							
festività cadenti di domenica (n°4)	227,82	246,72	265,87	291,95	321,52	374,99	389,61
tredicesima mensilità	1.480,81	1.603,66	1.728,18	1.897,65	2.089,87	2.437,45	2.532,45
quattordicesima mensilità	1.470,48	1.593,33	1.717,85	1.887,32	2.079,54	2.427,12	2.522,12
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"B"	**3.329,11**	**3.593,71**	**3.861,90**	**4.226,92**	**4.640,93**	**5.389,56**	**5.594,18**
C-Oneri previd.e assist.							
Inps (28,98%)	6.152,69	6.656,60	7.167,35	7.862,48	8.650,93	10.076,62	10.466,29
Inail (0,404%)	85,77	92,80	99,92	109,61	120,60	140,47	145,91
TOTALE"C"	**6.238,47**	**6.749,40**	**7.267,27**	**7.972,09**	**8.771,53**	**10.217,10**	**10.612,20**
D- T.F.R. e varie							
trattamento fine rapporto	1.412,26	1.529,47	1.648,29	1.809,99	1.993,40	2.325,05	2.416,53
Buono pasto (€1*265gg)	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Fondo"Previambiente"	293,52	311,52	338,52	371,52	409,08	451,44	451,44
TOTALE"D"	**1.970,78**	**2.105,99**	**2.251,81**	**2.446,51**	**2.667,48**	**3.041,49**	**3.132,97**
Costo annuo	**29.440,07**	**31.825,02**	**34.251,14**	**37.549,31**	**41.290,37**	**48.029,55**	**49.860,75**
incidenza IRAP(4,25%)	1.236,30	1.337,36	1.440,16	1.579,92	1.738,45	2.024,02	2.101,62
incidenza IRES (33% IRAP)	407,98	441,33	475,25	521,38	573,69	667,93	693,53
E- TOTALE COSTO ANNUO	**31.084,34**	**33.603,70**	**36.166,56**	**39.650,61**	**43.602,52**	**50.721,50**	**52.655,90**
COSTO MENSILE (E:12)	**2.590,36**	**2.800,31**	**3.013,88**	**3.304,22**	**3.633,54**	**4.226,79**	**4.387,99**
COSTO ORARIO (E:1.627)	**19,37**	**20,94**	**22,53**				
Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**						
Ore mediamente non lavorate:							
ferie (26 giorni)	**158,17**						
festività (10 giorni)	**60,83**						
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**						
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**						
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**						
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**42,58**						
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,08**						
Totale ore non lavorate	**298**						
Ore mediamente lavorate:	**1.605**						

07A06741

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 marzo 2007.

Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge n. 40 del 19 febbraio 2004 recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita» ed in particolare l'art. 18 che al primo comma istituisce presso il Ministero della salute il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita da ripartire tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla base di criteri individuati con decreto del Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2004 con il quale sono stati individuati i criteri di riparto del predetto fondo sul quale ha espresso parere favorevole la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 29 aprile;

Rilevata la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto in considerazione della variazione dei dati statistici concernenti le donne maggiorenni in età feconda, forniti dall'ISTAT nel report «stima rapida della popolazione residente al 1º gennaio 2006 per sesso ed età»;

Atteso che il criterio di riparto non subisce mutamenti e che pertanto resta acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

A partire dall'anno 2007, l'importo di 6,8 milioni di euro, di cui all'art. 18 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita» è ripartito tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano secondo il prospetto allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 15 marzo 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 143

ALLEGATO *A*

Regione	Numero delle femmine maggiorenni in età feconda	Coeff. Riparto	FINANZIAMENTO unità di euro	%
	stima al 1.1.06			
Piemonte	898.228	0,070	478.295	7,03
Valle D'Aosta	26.437	0,002	14.077	0,21
Lombardia	2.053.354	0,161	1.093.384	16,08
P.A. Bolzano	105.897	0,008	56.389	0,83
P.A. Trento	107.713	0,008	57.356	0,84
Veneto	1.032.082	0,081	549.570	8,08
Friuli Venezia Giulia	246.918	0,019	131.481	1,93
Liguria	313.903	0,025	167.149	2,46
Emilia Romagna	877.495	0,069	467.255	6,87
Toscana	750.296	0,059	399.523	5,88
Umbria	180.133	0,014	95.918	1,41
Marche	320.558	0,025	170.693	2,51
Lazio	1.194.961	0,094	636.301	9,36
Abruzzo	281.435	0,022	149.860	2,20
Molise	67.973	0,005	36.195	0,53
Campania	1.327.866	0,104	707.071	10,40
Puglia	915.665	0,072	487.580	7,17
Basilicata	130.008	0,010	69.228	1,02
Calabria	448.040	0,035	238.575	3,51
Sicilia	1.111.681	0,087	591.956	8,71
Sardegna	379.622	0,030	202.144	2,97
TOTALE	12.770.265	1,000	6.800.000	100,00

07A06871

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 luglio 2007.

Modifica del decreto 29 dicembre 2005, recante: «Imposizione degli oneri di servizio pubblico al fine di assicurare la continuità territoriale della Sardegna, relativi ai servizi aerei di linea per le rotte Alghero-Roma e vv., Alghero-Milano e vv., Cagliari-Roma e vv., Cagliari-Milano e vv., Olbia-Roma e vv., Olbia-Milano e vv.».

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Sardegna, prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, oggi Ministro dei trasporti, disponga con proprio decreto, in conformità al contenuto del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 — concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie — ed alle conclusioni della conferenza di servizi prevista dal comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE 2408/92 del Consiglio in data 23 luglio 1992, che detta disposizioni in ordine alle modalità da seguire, da parte degli Stati membri, per imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso aeroporti che servono regioni periferiche o in via di sviluppo dei rispettivi territori o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio;

Visto il decreto ministeriale n. 35 del 29 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 dell'11 gennaio 2006 con cui sono stati imposti gli oneri di servizio pubblico sulle rotte: Cagliari–Roma, Cagliari-Milano, Olbia-Roma, Olbia-Milano, Alghero-Roma, Alghero-Milano;

Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella G.U.U.E. n. C 72 del 24 marzo 2006 relativa all'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra citate;

Visto il decreto ministeriale n. 6 del 23 febbraio 2006 con cui era stata spostata la data di inizio dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte previste dal decreto n. 35 del 2006;

Vista la decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007 avente ad oggetto: «decisione della Commissione sull'imposizione di oneri di servizio pubblico su talune rotte in provenienza e a destinazione della Sardegna, ai sensi dell'art. 4 del regolamento 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie» ed in particolare il punto (79) delle «Conclusioni»;

Considerata la necessità di non onerare gli interi sistemi aeroportuali di Roma e Milano ma i soli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate nei collegamenti con gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero;

Ritenuto indispensabile modificare il contenuto e l'allegato al decreto ministeriale n. 35/2005,

Decreta:

Art. 1.

L'articolo 1 del sopra citato decreto ministeriale n. 35/2005 è modificato nel modo seguente: «Art. 1. Al fine di assicurare la continuità territoriale della Sardegna, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Roma Fiumicino e vv., Alghero-Milano Linate e vv., Cagliari-Roma Fiumicino e vv., Cagliari-Milano Linate e vv., Olbia-Roma Fiumicino e vv., Olbia-Milano Linate e vv., sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto».

Art. 2.

L'allegato al decreto ministeriale n. 35/2005 è modificato nel modo seguente:

a) ogni qualvolta è indicato Roma è da intendersi Roma Fiumicino;

b) ogni qualvolta è indicato Milano è da intendersi l'aeroporto di Milano Linate;

c) punto 1.1: la frase compresa tra «Ai sensi ...» e «... Bergamo-Orio al Serio» va depennata;

d) punto 1.2: la frase compresa tra «Compatibilmente ...» e «... per Linate» va cancellata.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto ministeriale entreranno in vigore il 28 ottobre 2007.

Roma, 3 luglio 2007

Il Ministro: BIANCHI

07A06845

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 luglio 2007.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione della «The University of Chicago», in Roma, ai fini dell'esenzione fiscale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1989, n. 154, e in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, e in particolare l'art. 2;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della «The University of Chicago»;

Rilevato che l'University of Chicago ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Roma, via Torre Argentina n. 18;

Considerato che la University of Chicago è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo a studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al sig. John William Boyer, nato a Chicago, Illinois - USA, il 17 ottobre 1946;

Visto il parere del Ministero degli affari esteri espresso con la nota del 13 aprile 2007;

Visto il parere del Ministero dell'interno espresso con la nota del 6 ottobre 2006;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della «The University of Chicago» avente sede in Roma, via Torre Argentina n. 18.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2007

Il Ministro: MUSSI

07A06883

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 luglio 2007.

Autorizzazione, all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 22 febbraio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione del Comitato promotore per il riconoscimento della D.O.P. del «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello», con sede in Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena), piazza Garibaldi - Palazzo Marcosanti, con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello l'organismo denominato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa, con sede in Roma, piazza Marconi n. 25;

Considerato che l'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa ha predisposto il piano di controllo per la denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 21 giugno 2007;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa, con sede in Roma, Piazza Marconi n. 25, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 22 febbraio 2007.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

L'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 22 febbraio 2007.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Marche ed Emilia Romagna.

Art. 8.

L'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - Spa è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle regioni Marche ed Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A06875

DECRETO 17 luglio 2007.

Designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari», quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra di Bari», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Terra di Bari;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 28 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 203 del 2 settembre 2003, con il quale l'autorità pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Terra di Bari;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Puglia con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta Terra di Bari la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari con sede in Bari, corso Cavour n. 2;

Visto il decreto 12 luglio 2006 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bari è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 luglio 2007;

Visto il decreto 26 ottobre 2006 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 12 luglio 2006, è stato ulteriormente prorogato fino all'emanazione del decreto di rinnovo alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bari;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta Terra di Bari conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Terra di Bari;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 maggio 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari con sede in Bari, corso Cavour n. 2, è designata quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Terra di Bari, registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Terra di Bari, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Terra di Bari, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Terra di Bari, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta Terra di Bari rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Puglia.

Art. 8.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Puglia, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A06876

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI - pubblico registro automobilistico di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI - pubblico registro automobilistico di Savona il 2 luglio 2007, per gli aggiornamenti tecnici relativi all'istituzione di nuove province sarde.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Savona ha comunicato, con nota prot. n. UP SV/1395 del 26 giugno 2007, la chiusura sportelli al pubblico il 2 luglio 2007, per gli aggiornamenti tecnici relativi all'istituzione di nuove province sarde.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 1173 del 5 luglio 2007, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 6 luglio 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A06800

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI - pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI - pubblico registro automobilistico, e Ufficio assistenza bollo di Imperia il 2 luglio 2007,

per blocco totale di tutte le procedure e servizi telematici per adeguamento sistemi e tabelle delle nuove province sarde.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Imperia ha comunicato, con nota prot. n. 357/S del 22 giugno 2007, la chiusura sportelli al pubblico il 2 luglio 2007, per adeguamento sistemi e tabelle delle nuove province sarde.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 1254 del 5 luglio 2007, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 6 luglio 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A06802

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Lecco, nel giorno 2 luglo 2007, per adeguamenti tecnico-informatici.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Lecco ha comunicato, con nota prot. n. 411 del 20 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 2 luglio 2007, per adeguamenti tecnico-informatici.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 4 luglio 2007 prot. n. 2451/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 9 luglio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A06710

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Como, nel giorno 2 luglio 2007, per adeguamenti tecnico-informativi.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Como ha comunicato, con nota n. UP CO/0008360/07 del 27 giugno 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, nel giorno 2 luglio 2007, per adeguamenti tecnico-informativi.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 4 luglio 2007 prot. n. 2451/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 9 luglio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A06711

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Varese, nel giorno 2 luglio 2007, per adeguamenti tecnico-informativi.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Varese ha comunicato, con nota n. UP VA/0005152/07 del 25 luglio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 2 luglio 2007, per adeguamenti tecnico-informativi.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 4 luglio 2007, prot. n. 2451/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 luglio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A06712

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa nei giorni 20, 21 e 22 giugno 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 2874/07 datata 26 giugno 2007, l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico istituito presso la sede ACI di Ragusa, a causa dell'aggiornamento delle procedure informatiche, nei giorni 20, 21 e 22 giugno 2007, è rimasto chiuso.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 10 luglio 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A06870

PROVVEDIMENTO 12 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Brescia, nel giorno 2 luglio 2007, per adeguamento del sistema informatico alla gestione delle nuove province sarde.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Brescia ha comunicato, con nota del 4 luglio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 2 luglio 2007 per adeguamento del sistema informatico alla gestione delle nuove province sarde.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 12 luglio 2007, prot. n. 1528/2007, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 12 luglio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A06801

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Palermo nei giorni 25, 26, 27 e 28 giugno 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, essendosi verificate delle interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, l'Ufficio di Palermo non ha potuto prestare con regolarità i servizi istituzionali di propria competenza nei giorni sopra indicati.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo n. 32/2001 art. 10;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 13 luglio 2007

Il direttore regionale: IMBROGLINI

07A06799

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 19 luglio 2007.

Integrazione dell'allegato *A* al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, recante: «Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 410/2001».

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni in materia di ricognizione del patrimonio immobiliare dello Stato;

Visto il decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in attuazione delle predette disposizioni;

Visto il decreto n. 35366 del 30 novembre 2006 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2006, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002;

Vista la documentazione esistente presso gli Uffici dell'Agenzia del demanio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco di cui all'allegato *A* del decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002 è integrato con l'immobile denominato «Villa Tolomei», sito in Firenze - via Santa Maria di Marignolle, individuato catastalmente al N.C.E.U./N.C.T. di Firenze al foglio n. 114, particelle nn. 65, 66, 67, 68, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 123, 124, 125, 126, 128, 160, 161, 334, 335, 336, 337 e 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2007

Il direttore: SPITZ

07A06884

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione dell'indennità di carica al Presidente dell'Istituto per il Credito sportivo

Si comunica che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2007, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stata determinata, relativamente agli anni 2005-2006, l'indennità di carica per il Presidente dell'Istituto per il Credito sportivo, in € 180.000,00 annui lordi.

L'indennità suddetta riguarda ogni prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante ed è comprensiva di qualsiasi emolumento correlativo.

07A06874

Avviso relativo alla nomina dell'ing. Rodolfo De Dominicis a Commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 2007, l'ing. Rodolfo De Dominicis è stato nominato per la durata di un anno, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse allo sviluppo dell'area di Gioia Tauro.

07A06738

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Uniprim» soluzione orale

Decreto n. 35 del 17 luglio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario UNIPRIM soluzione uso orale per polli da carne, tacchini e suini.

Titolare A.I.C.: Unione Commerciale Lombarda S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia - via G. Di Vittorio n. 36 - codice fiscale n. 00807120159.

Produttore: la Società Chemifarma S.p.a. nello stabilimento sito in Forlì - via Don E. Servadei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 103911018;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 103911020;

tanica da 10 litri - A.I.C. n. 103911032.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

principi attivi:

Trimethoprim mg 40;

Sulfadiazina mg 200;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

polli da carne, tacchini, suini.

Indicazioni terapeutiche:

polli - tacchini: infezioni delle vie respiratorie (bronchiti, polmoniti, bronco-polmoniti), infezioni delle vie urinarie (cistiti, pielocistiti, pielonefriti, uretriti), infezioni gastro-intestinali (colibacillosi, forme dissenteriche) sostenute da germi sensibili all'associazione sulfadiazina+trimethoprim. Coccidiosi;

suini: infezioni delle vie respiratorie (bronchiti, polmoniti, bronco-polmoniti), infezioni delle vie urinarie (cistiti, pielocistiti, pielonefriti, uretriti) infezioni gastro-intestinali (colibacillosi, forme dissenteriche), infezioni dell'apparato genitale (metriti), mastiti, zoppie, sostenute da germi sensibili all'associazione sulfadiazina+trimethoprim.

Tempi di attesa:

polli da carne: 5 giorni;

tacchini: 10 giorni;

suini: 9 giorni.

Non somministrare ad animali che producono uova destinate al consumo umano.

Validità: in confezione integra correttamente conservato: 24 mesi. Dopo la prima apertura: 2 mesi.

La soluzione medicata deve essere rinnovata ogni 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06819

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Praziquantel 5,68%»

Provvedimento n. 150 del 5 luglio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario PRAZIQUANTEL 5,68%, nella confezione: flacone da 10 ml soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto: Variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito:

1. dopo la prima apertura.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'inserimento del periodo di validità dopo la prima apertura, pari a 28 giorni, se conservato ad una temperatura di 25 ± 2° C.

Per quanto concerne la validità del medicinale in questione in confezionamento integro e correttamente conservato, resta confermato il periodo pari a 36 mesi.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06820

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Ritiro dal mercato di alcuni lotti di medicinali

1. In data 15 giugno 2007, prot. n. AIFA/UAO/63148/P/I.5.i.a.7.3 è stato disposto un provvedimento di ritiro della specialità medicinale: EFEDRINA CLORIDRATO 25mg/ml lotto n. 0107EF1 SCAD. 01/2010, ditta Salf laboratorio farmacologico S.p.a., sita in Cenate Sotto (Bergamo), via Marconi - A.I.C. n. 030665032;

2. In data 15 giugno 2007, prot. n. AIFA/UAO/63188/P/I.5.i.a.7.2 è stato disposto un provvedimento di divieto di uso della specialità medicinale: GAVISCON ADVANCE 500 ml lotto n. 705071 SCAD. 02/2009, A.I.C. n. 034248068/M, ditta Reckitt Benckiser Healthcare Limited UK concessionaria per l'Italia Novartis Consumer Health S.p.a., sita in Origgio (Varese), Largo Boccioni;

3. In data 19 giugno 2007, prot. n. AIFA/UAO/64617/P/I.5.i.a.7.3 è stato disposto un provvedimento di ritiro della specialità medicinale: ACONITUM COMP. GOCCE OTOLOGICHE lotto n. 632602B ditta Wala Italia S.r.l., sita in Milano, via Benedetto Marcello n. 2, Barcode n. 800883478;

4. In data 25 giugno 2007, prot. n. AIFA/UAO/66688/P/I.5.i.a.7.3 è stato disposto un provvedimento di ritiro della specialità medicinale: AMOXICILLINA ABC COMPRESSE 1 g SOLUBILI lotti n. 609 SCAD. 08/2009, n. 610 SCAD. 08/2009, n. 611 SCAD. 08/2009, n. 612 SCAD. 09/2009, n. 613 SCAD. 09/2009, n. 614 SCAD. 11/2009, n. 615 SCAD. 11/2009, n. 616 SCAD. 11/2009, n. 617 SCAD. 11/2009, n. 618 SCAD. 11/2009, n. 619 SCAD. 11/2009, n. 701 SCAD. 12/2009, n. 702 SCAD. 04/2010, n. 703 SCAD. 04/2010, n. 704 SCAD. 04/2010, ditta ABC Farmaceutici S.p.a. sita in Ivrea (Torino), Canton Moretti 29, località S. Bernardo di Ivrea - A.I.C. n. 035223015;

5. In data 26 giugno 2007, prot. n. AIFA/UAO/67254/P/I.5.i.a.7.3 è stato disposto un provvedimento di ritiro della specialità medicinale: CALCITRIOLO PH&T 1 mcg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 25 fiale da 1 ml lotti n. Z021 SCAD. 09/2008 - n. Z029 SCAD. 11/2008 - n. Z030 SCAD. 11/2008 - n. Z031 SCAD. 11/2008 ditta PH&T, sita in Milano, via L. Ariosto n. 34 - A.I.C. n. 036119016;

6. In data 3 luglio 2007, prot. n. AIFA/UAO/69522/P/I.5.i.a.7.3 è stato disposto un provvedimento di ritiro della specialità medicinale: FORMOMICIN 0,3% e 0,05% UNGUENTO OFTALMICO tubo da 5 g lotto n. 530206 SCAD. 02/2009, ditta Farmigea S.p.a., sita in Pisa, via G. B. Oliva, 8 - A.I.C. n. 023798034;

7. In data 10 luglio 2007, prot. n. AIFA/UAO/71708/P/I.5.i.a.7.3 è stato disposto un provvedimento di ritiro della specialità medicinale: BATIXIM FLACONE 1 g / 4 ml lotto n. 70200 a SCAD. 05/2009 ditta SO.SE.Pharm S.r.l., sita Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani, 22 - A.I.C. n. 035207036.

07A06882

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica società Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A., in Trieste.

Con la determinazione n. aM - 132/2007 del 17 luglio 2007 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Trieste, via Flavia, 124, rilasciata alla società Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A.

07A06904

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - legge finanziaria 2005).

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate nell'elenco che segue. L'elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario. I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica, indipendenti dal regime giuridico che governa le singole unità istituzionali.

Elenco Amministrazioni Pubbliche per tipologia[1]

Amministrazioni Centrali

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale

Agenzie fiscali

Agenzia del demanio
Agenzia del territorio
Agenzia delle dogane
Agenzia delle entrate

Enti di regolazione dell'attività economica

Agenzia italiana del farmaco – AIFA
Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici – APAT
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV
Agenzia per i servizi sanitari regionali – ASSR
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. – ARAN
Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA
Cassa conguaglio per il settore elettrico
Cassa conguaglio trasporti di gas petroli liquefatti
Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione – CNIPA

Enti produttori di servizi economici

Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali
Agenzia nazionale del turismo
Amministrazione degli archivi notarili
Anas S.p.a
Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario - CEFPAS
Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC
Ente nazionale risi
Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane
Fondo di rotazione per le politiche comunitarie
Fondo innovazione tecnologica
Fondo mobilità manodopera
Gestione ex azienda di stato per le foreste demaniali
Istituto nazionale per il commercio estero – ICE
Italia Lavoro S.p.a
Patrimonio dello Stato S.p.a.

Autorità amministrative indipendenti

Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Autorità garante della concorrenza e del mercato – ANTITRUST
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Garante per la protezione dei dati personali
Registro Italiano Dighe – RID

1 La classificazione statistica per tipologia è introdotta esclusivamente per facilitare la lettura dell'elenco.

Enti a struttura associativa

Associazione nazionale autorità e enti di ambito – ANEA
Associazione nazionale comuni italiani – ANCI
Associazione nazionale consorzi universitari – ANCUN
Conferenza dei rettori delle università italiane – CRUI
Federazione dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – FederBIM
Fondazione centro sperimentale di cinematografia
Fondazione della conferenza dei rettori delle Università italiane
Fondazione Istituto per la finanza e l'economia locale – IFEL
Unione delle province d'Italia – UPI
Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura - UNIONCAMERE
Unione nazionale comuni comunità enti montani – UNCEM

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

Accademia della Crusca
Accademia nazionale dei Lincei
Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica
Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informatica e la promozione culturale in ambito socio sanitario
Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006
ARCUS S.p.a. Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo
Associazione italiana della Croce Rossa – Comitato centrale CRI
Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale
Comitato italiano paralimpico
Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e l'ONU per l'alimentazione e l'agricoltura
Comitato olimpico nazionale italiano – CONI
Coni Servizi S.p.a.
Ente teatrale italiano – ETI
Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto
Fondazione Istituto nazionale del dramma antico
Fondazione La Biennale di Venezia
Fondazione La Quadriennale d'arte di Roma
Fondazione La Triennale di Milano
Fondo edifici di culto
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
Lega italiana per la lotta contro i tumori
Museo storico della liberazione
Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche – SEPS
Unione italiana tiro a segno
Unione nazionale incremento razze equine – UNIRE
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

Enti e Istituzioni di ricerca

Agenzia spaziale italiana – ASI
Centro Italiano per la Ricerca Aerospaziale – CIRA S.p.a.
Centro Ricerche Marine di Cesenatico S.c.p.a.
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR[2]
Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura – CRA[3]
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Ente italiano montagna – EIM
Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente – ENEA
Fondazione istituto italiano di tecnologia
Istituto agrario di S. Michele all'Adige
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare – ICRAM
Istituto di studi e analisi economica - ISAE
Istituto italiano di medicina sociale
Istituto italiano di studi germanici

2 Il CNR ha assorbito l'Istituto nazionale di fisica della materia, ai sensi del D.Lgs. 127/2003.
3 Il CRA ha assorbito gli Istituti di sperimentazione agraria, ai sensi del D. Lgs. 454/1999.

Istituto nazionale agronomico per l'oltremare
Istituto nazionale della montagna - IMONT
Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" - INDAM
Istituto nazionale di astrofisica - INAF[4]
Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa – INDIRE
Istituto nazionale di economia agraria – INEA
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV[5]
Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
Istituto nazionale di statistica - ISTAT
Istituto nazionale per la fauna selvatica
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia – INSMLI
Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione - INVALSI
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - INSEAN
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL
Istituto superiore di sanità - ISS
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL
Museo storico della fisica e centro studi e ricerche
Museo Tridentino di scienze naturali
Stazione Zoologica Anton Dhorn

Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
Istituti zooprofilattici sperimentali
Stazioni sperimentali per l'industria

Amministrazioni locali

Regioni e province autonome
Province
Comuni
Comunità montane
Unioni di comuni

Agenzie ed Enti per il diritto allo studio universitario
Agenzie ed Enti per il turismo[6]
Agenzie ed Enti regionali del lavoro
Agenzie ed Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente[7]
Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura[8]
Agenzie regionali sanitarie
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale
Autorità portuali
Aziende ospedaliere, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
Aziende sanitarie locali
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – BIM
Consorzi di polizia municipale costituiti tra Enti locali
Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra Enti locali
Consorzi e Enti autonomi gestori di Parchi e Aree Naturali Protette[9]

---

4 Accorpa gli Osservatori Astronomici.
5 Accorpa l'Osservatorio Vesuviano.
6 Sono inclusi gli enti, le agenzie e le società di promozione turistica a prevalente finanziamento pubblico.
7 Sono incluse in tale tipologia le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), in via di accorpamento nell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.
8 E' inclusa in tale tipologia l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura dell'Emilia – Romagna.

Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali
Consorzi interuniversitari di ricerca
Consorzi universitari costituiti tra Enti locali[10]
Enti regionali di sviluppo agricolo
Fondazioni lirico-sinfoniche
Università e istituti di istruzione universitaria pubblici[11]

Altri enti locali[12]

Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO
Agenzia per i servizi nel settore agro alimentare delle Marche
Agenzia regionale delle strade del Piemonte – ARES
Agenzia regionale per i parchi
Agenzia regionale per la difesa del suolo - ARDIS
Agenzia Umbria Ricerche
Associazione Arena Sferisterio-Teatro di tradizione
Associazione comuni bresciani
Associazione teatrale pistoiese
Autority - Società di trasformazione urbana S.p.a
Azienda bergamasca formazione
Azienda forestale della regione Calabria
Azienda promozione economica Toscana – APET
Azienda servizi sociali Bolzano
Azienda speciale villa Manin
Azienda strade Lazio S.p.a – ASTRAL
Centro di ecologia alpina Viote del monte Bondone
Centro mondiale della poesia e della cultura G. Leopardi
Consorzio Alta Valdera
Consorzio casalese rifiuti
Consorzio Comuni per il lavoro di Valdina
Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda
Consorzio del comprensorio opitergino
Consorzio del Lario e dei laghi minori
Consorzio di bacino alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani
Consorzio di bacino dei rifiuti dell'astigiano
Consorzio di bonifica 10 Siracusa
Consorzio di bonifica 2 Palermo
Consorzio di bonifica 7 Caltagirone
Consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera
Consorzio di bonifica della Piana Reatina
Consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano
Consorzio di bonifica integrale del Ferro e dello Sparviero
Consorzio di bonifica Piana di Sibari e Media Valle Crati
Consorzio Due Giare
Consorzio forestale Media Val di Sole
Consorzio gestione associata dei laghi Ceresio, Piano e Ghirba
Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese
Consorzio intercomunale Mappano (TO)
Consorzio Istituto per la cooperazione allo sviluppo di Alessandria
Consorzio Istituto per la storia della Resistenza della provincia di Alessandria
Consorzio Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Asti
Consorzio lago di Bracciano
Consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano, Cusio, Ossola,
Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani

9 E' incluso in tale tipologia l'Ente regionale Roma Natura.
10 E' incluso in tale tipologia il Consorzio per gli studi universitari di Verona.
11 Sono incluse in tale tipologia l'Università della Valle d'Aosta, la Libera Università di Bolzano, l'Università di Urbino, l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, la Scuola IMT Alti studi di Lucca, l'UKE – Libera Università Kore di Enna.
12 Sono inclusi gli enti per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento UE n. 2223/96 (SEC95 – Sistema Europeo dei Conti).

Consorzio per il sistema informativo regionale SIR Umbria
Consorzio per la depurazione delle acque tra i comuni di Villafranca di Verona e Povegliano Veronese
Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro
Consorzio per la gestione della biblioteca astense
Consorzio per la valorizzazione turistica Dolce Nordest
Consorzio scolastico Alta Valle Susa
Consorzio servizi rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese
Consorzio smaltimento rifiuti area biellese – COSRAB
Consorzio valorizzazione rifiuti 14
Consorzio Vicenza E'
Ente autonomo regionale Teatro di Messina
Ente foreste della Sardegna
Ente irriguo umbro – toscano
Ente Olivieri – Museo archeologico oliveriano
Ente parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano
Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia - ERT
Ente siciliano per la promozione industriale
Ente teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo
Ente Teatro Stabile di Bolzano
Ente tutela pesca della regione Friuli Venezia Giulia
Ente zona industriale Trieste – EZIT
Fondazione centro internazionale di studi di architettura A. Palladio
Fondazione centro studi Leon Battista Alberti
Fondazione ente autonomo Piccolo Teatro di Milano
Fondazione Gioacchino Rossini
Fondazione i Pomeriggi Musicali
Fondazione i Teatri di Reggio Emilia
Fondazione lucchese per l'Alta formazione e la ricerca
Fondazione Mantova capitale europea dello spettacolo
Fondazione museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo
Fondazione musicale Santa Cecilia di Venezia
Fondazione Rossini Opera festival
Fondazione Teatro Marenco
Istituto culturale ladino
Istituto culturale mocheno – cimbro
Istituto di ricerche economico – sociali – IRES
Istituto F. S. Nitti - Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative
Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali – IPRES
Istituto regionale della vite e del vino
Istituto regionale di ricerca della Lombardia – IRER
Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana - IRPET
Istituto trentino di cultura
Italia Lavoro – Sicilia S.p.a.
Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali
Museo d'arte moderna e contemporanea – Trento
Museo degli usi e costumi della gente trentina
Museo provinciale dell'Alto Adige per la cultura e la storia ladina
Parco geominerario della Sardegna
Piceno Sviluppo s.c.r.l.
Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.
Radiotelevisione azienda speciale provincia di Bolzano - RAS
Resais S.p.a.
Società di trasformazione urbana di Parma "Area Stazione S.p.a."
Società di trasformazione urbana di Parma "Metro Parma S.p.a."
Società Opere Pubbliche di Interesse Regionale S.p.a.
Veneto Agricoltura[13]
Veneto Strade S.p.a

13 Accorpa l'Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agroalimentari di Thiene, l'Azienda regionale per le foreste del Veneto e l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto.

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti - INARCASSA
Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti
Cassa nazionale del notariato
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali – CNPR
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati – EPPI
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale - EPAP
Ente nazionale di assistenza magistrale - ENAM
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi - ENPAB
Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi - ENPAP
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti - ENPAF
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari - ENPAV
Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica - ENPAPI
Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico – ENPALS
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - ENPAIA
Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri - ENPAM
Fondazione ENASARCO
Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - FASC
Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola - INPGI
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - INPDAP
Istituto nazionale infortuni sul lavoro - INAIL
Istituto nazionale previdenza sociale - INPS
Istituto Postelegrafonici - IPOST
Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani - ONAOSI

07A06873

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B34», «30K», «18X», «I19» e «M14».

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), a partire dal 1º agosto 2007, ha in emissione cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B34», «30K», «18X», «I19» e «M14».

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B34», «30K», «18X», «I19» e «M14» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B33», «30J», «18W», «I18» e «M13».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

07A06872

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. di Verona con determinazioni dirigenziali agli atti dell'Ufficio. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati.

N. marchio	Impresa	Sede
223VR	Team Srl	VR - Via Spolverini, 85/A
121VR	Arcano Snc di Bergamini Dario & C.	VR - Via Gottardo, 7
272VR	Arte oro di Pegoraro Dario	Monteforte d'Alpone VR - Via Dante, 13
283VR	L'Artigiano orafo di Meneghini Riccardo	Fraz. Montorio VR - Via Olmo, 6/B
255VR	Avanzini Stefano	Valeggio sul Mincio VR - Via Roma, 21
280VR	Gold & Partners D.V.S. di Sgambati Vincenzo	VR - Viale del Lavoro, 53
281VR	Zanetti gioielli Snc oref. orolog. di Zanetti Attilio e Sergio	Torri del Benaco VR - Via Cesare Battisti
15VR	Carlo Weingrill Srl in liquidazione	VR - Via Filopanti, 2/A

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. di Verona con determinazioni dirigenziali agli atti dell'Ufficio. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati. Le sottoelencate imprese hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio I.A.A. di Verona.

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
121VR	Arcano Snc di Bergamini Dario & C.	Verona	4
255VR	Avanzini Stefano	Valeggio sul Mincio VR	1
15VR	Carlo Weingrill Srl in liquidazione	Verona	1

07A06821

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Adozione del regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dall'Autorità di bacino del fiume Arno

Si comunica che, in attuazione di quanto previsto agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno, con delibera n. 203 del 19 giugno 2007, ha adottato il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dall'Autorità di bacino del fiume Arno.

Il Regolamento riporta l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari trattati dall'Autorità di bacino, le modalità di raccolta, di elaborazione e le operazioni su di essi eseguibili, in relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico previste dalla legge per ogni tipo di trattamento.

Il regolamento è consultabile sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo www.adbarno.it

07A06842

Adozione della variante alle norme di attuazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla «Qualità delle acque» approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1999. Norma n. 3 - Licenze di attingimento nel tratto di bacino compreso tra la sorgente del fiume Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella.

Si rende noto che, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 183/1989, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato, con delibera n. 202 del 19 giugno 2007, la variante alle norme di attuazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla «Qualità delle Acque» approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1999, consistente nella sostituzione del testo della norma n. 3, rubricata «Nuove licenze di attingimento da acque superficiali per uso irriguo, o altri usi, senza restituzione dal fiume Arno. Divieto di rilascio nel tratto di bacino compreso tra la sorgente del fiume Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella (Fi)» con il seguente:

Norma n. 3 - «Licenze di attingimento nel tratto di bacino compreso tra la sorgente del fiume Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella (Firenze)»

«Nel tratto del bacino compreso tra la sorgente dell'Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella (Firenze), riguardante l'asta principale e gli affluenti, le licenze di attingimento possono essere rilasciate dagli enti competenti, previa verifica della compatibilità complessiva delle domande pervenute con lo stato della risorsa idrica da effettuarsi di concerto con l'Autorità di bacino.

La verifica di cui sopra sarà condotta sulla base di un Regolamento, da approvarsi con delibera di Comitato Istituzionale».

Nella medesima seduta il Comitato Istituzionale ha, altresì, approvato il regolamento per la gestione degli attingimenti idrici nel tratto del bacino compreso tra la sorgente dell'Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella, consultabile e scaricabile dal sito internet dell'Autorità di bacino all'indirizzo www.adbarno.it.

La variante è in corso di approvazione con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)* della legge n. 183/1989 ed entrerà in vigore a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione della stessa.

Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione della variante al Piano o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17 comma 6 *bis* e *ter* della legge n. 183/1989, nel tratto del bacino compreso tra la sorgente dell'Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella (Firenze), riguardante l'asta principale e gli affluenti, gli enti competenti possono procedere al rilascio delle licenze di attingimento, soltanto previa verifica della compatibilità complessiva delle domande pervenute con lo stato della risorsa idrica da effettuarsi di concerto con l'Autorità di bacino del fiume Arno sulla base del regolamento approvato.

07A06843

Approvazione delle linee guida per la stabilizzazione delle frane e strategie di mitigazione del rischio nel bacino dell'Arno

Si rende noto che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato con delibera n. 196 del 19 giugno 2007 le «Linee guida per la stabilizzazione delle frane e strategie di mitigazione del rischio nel bacino dell'Arno».

Le Linee Guida costituiscono la prima parte dell'Atto di Indirizzo che l'Autorità di bacino è tenuta ad adottare ai sensi dell'art. 25 delle norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e forniscono elementi utili per l'individuazione delle tipologie di intervento più idonee al superamento dello stato di pericolosità e rischio in funzione delle particolari dinamiche evolutive che caratterizzano i dissesti censiti nel territorio del bacino dell'Arno.

Chiunque sia interessato può consultare e scaricare le Linee Guida dal sito web dell'Autorità all'indirizzo www.adbarno.it

07A06841

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-176) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.